

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 novembre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2004, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese».

Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2004, n. 10.

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino dell'attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) Pag. 10

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-103/Leg. di data 12 giugno 2002 (Regolamento concernente l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 giugno 2004, n. 6-16/Leg.

Modificazioni alle competenze dei servizi provinciali (art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2004, n. 7-17/Leg.

Regolamento recante: «Istituzione di nuovi servizi, modificazioni alle competenze di alcuni servizi provinciali (art. 6 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) e declaratoria dell'Ufficio stampa» Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 luglio 2004, n. 8-18/Leg.

Regolamento di esecuzione del titolo II, capo I, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 luglio 2004, n. 9-19/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. - Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento» Pag. 20

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2004, n. 23.

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e

sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale Pag. 21

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 16.

Contributo straordinario per l'interramento di linee elettriche aeree nel Parco regionale dei Colli Euganei Pag. 28

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 17.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE» Pag. 28

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2004, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 2004)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l'art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visto l'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 105/13288 del 3 agosto 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in materia di demanio della navigazione interna, in conformità:

a) al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);

b) al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Regolamento per la navigazione interna);

c) all'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario);

d) al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato);

e) al decreto interministeriale 6 novembre 1992, n. 40163;

f) alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998), come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002) e dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), la materia del riassetto organizzativo e funzionale del demanio della navigazione interna, al fine di procedere:

a) alla formazione di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni;

b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni di concessione;

c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Le aree ed i beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali, site in quei comuni rivieraschi piemontesi individuati con apposito provvedimento amministrativo della giunta regionale, costituiscono il demanio della navigazione interna della Regione Piemonte.

2. Per demanio della navigazione interna si intende l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio di un uso turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell'area.

3. Il demanio della navigazione interna consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati ed ogni quant'altro è necessariamente funzionale all'esercizio di un uso demaniale del bene.

Art. 3.

Zone portuali

1. Le zone portuali piemontesi, di cui al regio decreto n. 327/1942 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949, sono approvate con specifico provvedimento amministrativo della giunta regionale previa delimitazione dei confini delle aree stesse effettuata dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

2. Gli atti relativi all'individuazione e alla delimitazione delle zone portuali, sono trasmessi al competente ufficio statale per gli aspetti e le verifiche legate al trasferimento della titolarità demaniale di tali aree, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 281/1970.

Art. 4.

Sdemanzializzazioni

1. In caso di procedure di sdemanializzazione riguardanti il demanio della navigazione interna, è obbligatorio il parere regionale in quanto ente responsabile delle attività d'indirizzo e controllo in materia.

2. Il parere di cui al comma 1, viene assunto con apposito atto della giunta regionale, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

3. Nella predisposizione dell'istruttoria è necessario verificare non solo che l'area non sia alveo o comunque area da preservare per necessità idrauliche o di tutela ambientale, ma anche che essa non sia una pertinenza servente, anche indirettamente, agli usi collettivi delle acque sopraddetti che quindi ne confermano la sua rilevanza demaniale.

4. Costituiscono usi collettivi:

a) l'approdo per le unità di navigazione;

b) il transito e l'accesso all'acqua;

c) l'ormeggio (anche solo temporaneo);

d) il deposito del natante,

e) il diporto nautico (anche con piccolo natante, tavola a vela, pedalò o simile);

f) la balneazione;

g) il diporto balneare;

h) ogni altra attività di pubblico generale interesse rilevanti per la comunità insediata nel territorio considerato.

Capo II

PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 5.

Principi di gestione

1. La gestione del demanio della navigazione interna, avviene in conformità agli indirizzi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po e delle sue norme di attuazione.

2. Le concessioni sulle aree del demanio della navigazione interna riguardano le seguenti attività e tematiche:

a) pubbliche di diporto, boe;

b) balneari e connesse;

c) commerciali e connesse;

d) ittiche e connesse;

e) navali e di cantieristica navale;

f) ricreative e turistiche;

g) sportive,

h) pesca sportiva;

i) installazione magazzini di deposito merci;

- l) servitù di passaggio e simili;
- m) strade, piazzali, ecc., ad uso pubblico;
- n) installazione tabelloni pubblicitari;
- o) installazione cabine telefoniche;
- p) abitazioni ad uso privato;
- q) aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico e privato;
- r) attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe.

3. Le aree ed i beni del demanio della navigazione interna sono adibiti a soddisfare bisogni collettivi o di pubblico interesse finalizzati ad un uso turistico, ricreativo e commerciale dell'area e dei beni considerati.

4. Ogniqualvolta la spiaggia è meglio utilizzata con la predisposizione di servizi, viene rilasciata la concessione finalizzata ad attività nautiche.

5. La decisione in merito ad una richiesta di concessione demaniale deve essere sempre motivata, anche in caso di assenso.

6. Compatibilmente con la situazione morfologica del terreno, tra due aree in concessione deve essere mantenuta d'ufficio un'area che consenta il totale libero accesso alla battigia.

7. Il concessionario non può mai impedire l'accesso ed il transito pubblico lungo la battigia adiacente la propria concessione.

8. È consentita, a titolo gratuito e senza il rilascio di alcuna autorizzazione, salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque nelle aree del demanio della navigazione interna.

9. Gli interventi sulle aree del demanio della navigazione interna effettuati dagli enti pubblici interessati riferiti alle seguenti attività:

a) pulizia degli specchi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo alla navigazione o al regolare deflusso delle acque;

b) interventi di pulizia delle sponde, dei percorsi rivieraschi, sfalcio dell'erba, di taglio cespugliame nonché di piante presenti sulle sponde e loro pertinenze;

c) fatte salve le autorizzazioni del caso rilasciate dagli organismi preposti, non sono soggetti ad alcuna concessione, né alla corresponsione di oneri, e sono regolamentati da apposite convenzioni, tra i Enti pubblici interessati e la Regione Piemonte, adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente normativa.

Capo III

CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 6.

Regole generali

1. Le concessioni all'interno delle zone portuali piemontesi, vengono rilasciate dalla Regione Piemonte tramite la propria struttura competente in materia di demanio della navigazione interna e secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 della legge regionale n. 12/2004.

2. Le concessioni al di fuori delle zone portuali piemontesi, vengono rilasciate dai comuni territorialmente interessati e secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 della legge regionale n. 12/2004.

3. Le concessioni per l'occupazione e l'uso d'aree e beni del demanio della navigazione interna, sono assentite previo pagamento di oneri concessori.

4. Per le concessioni di durata pari o inferiore ai dodici mesi, l'importo del canone è calcolato in relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 5. Tali concessioni non sono rinnovabili.

5. Per le concessioni di durata superiore ai dodici mesi, la concessione viene rilasciata in annualità con scadenza al 31 dicembre. I canoni del primo anno sono dovuti per l'intera annualità, qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare.

6. Il termine di scadenza della concessione di durata superiore ai dodici mesi, deve sempre essere ricondotto alla data del 31 dicembre dell'anno stabilito quale scadenza della concessione.

7. Per la sola definizione del periodo di concessione, l'inizio del rapporto concessorio è sempre ricondotto all'anno solare intero.

8. L'occupazione e l'uso d'aree e beni del demanio della navigazione interna è subordinato al rilascio, da parte dell'autorità amministrativa competente, di appositi atti denominati:

- a) titolo per la concessione;
- b) concessione.

9. Il titolo per la concessione rappresenta l'atto presupposto della concessione stessa e individua il potenziale soggetto concessionario dell'area e/o del bene demaniale.

10. Il possesso del titolo per la concessione consente all'interessato di poter presentare legittimamente le istanze necessarie per ottenere i pareri e le autorizzazioni relativi all'occupazione richiesta. Il possesso del titolo per la concessione è pregiudiziale all'eventuale rilascio dell'atto finale di concessione.

11. La concessione è l'atto amministrativo con il quale viene individuato il soggetto beneficiario e disciplinati i termini dell'occupazione e l'uso d'aree e beni appartenenti al demanio della navigazione interna per un periodo determinato.

12. La concessione, compatibilmente con le esigenze dell'interesse pubblico, è un modo d'utilizzazione del bene demaniale volto ad una valorizzazione del bene stesso.

13. Una nuova concessione non può essere assentita se confligge con un'altra in corso di validità o con interessi pubblici sullo stesso ambito.

14. Qualora una concessione insista su due territori comunali, l'autorità concedente competente in via amministrativa al rilascio della concessione è quella in cui insiste la maggior estensione dell'area oggetto della concessione stessa.

15. In tutti le aree/beni in concessione, sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dall'autorità concedente.

Art. 7.

Subconcessione, trasferimento

1. La subconcessione è vietata. Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente fiduciario: l'atto negoziale (contratto di concessione, disciplinare, ecc.) che deve accompagnare l'atto amministrativo di concessione affinché il rapporto sia efficacemente instaurato, è un atto personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, senza l'assenso dell'altro contraente-concedente.

2. La legge rimette alla pubblica amministrazione ogni cambiamento del rapporto che possa alterare, anche solo potenzialmente, le modalità di utilizzazione del bene.

3. L'affidamento a terzi della gestione dell'attività principale, connessa al bene concesso, costituisce ipotesi eccezionale ed è subordinata:

- a) alla eccezionalità del caso;
- b) alla temporaneità e relativa limitatezza spaziale del bene demaniale rispetto all'eventuale bene patrimoniale privato cui si trova strettamente vincolato;
- c) alla autorizzazione preventiva dell'autorità concedente.

4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 3 per l'affidamento eccezionale e temporaneo a terzi della gestione dell'attività connessa al bene oggetto della concessione, occorre esperire per l'individuazione del soggetto terzo le procedure concorsuali previste dalla vigente legislazione, ivi compresa, considerata l'eccezionalità della fattispecie, la trattativa privata.

5. Qualora il titolare della concessione sia il comune, lo stesso può ricorrere, per l'esercizio delle attività connesse al bene, ad una delle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Resta comunque fermo che il concessionario, anche nel caso specifico sia un comune, deve mantenere la destinazione richiesta in concessione; un uso diverso, anche parziale, va espressamente autorizzato.

6. Il trasferimento della concessione è consentito, a condizione che non venga variata l'originaria destinazione d'uso oggetto della concessione e previa comunicazione all'autorità competente, nei seguenti casi:

- a) trasferimento tra attività commerciali;
- b) cessione o vendita d'azienda;
- c) conferimento tra associazioni riconosciute.

7. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili solo per successione a causa di morte agli eredi; questi ultimi devono dare comunicazione all'autorità concedente.

8. Nel caso di successione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.

Art. 8.

Decadenza, revoca, recessione

1. L'autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per il mancato pagamento del canone ai sensi dell'art. 15, comma 6;
- b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- c) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- d) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e) per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione dell'area/bene concesso.

2. L'autorità concedente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, di cui al comma 1, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata a.r., assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

3. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento dell'autorità concedente, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

4. È facoltà dell'autorità concedente revocare la concessione medesima anche anteriormente alla scadenza, qualora l'area/bene concesso occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

5. La revoca va esercitata con un preavviso di sei mesi precedenti alla data in cui il rilascio dell'area/bene concesso deve avere esecuzione.

6. È data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato all'autorità concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Capo IV

PROCEDURE DI CONCESSIONE

Art. 9.

Nuove concessioni

1. I soggetti che vogliono utilizzare aree e/o beni che non siano mai stati dati in concessione, con o senza la realizzazione di opere, ovvero vogliono utilizzare aree e/o beni che siano già stati dati in concessione ma le stesse siano scadute senza che ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini stabiliti nell'atto-contratto, debbono produrre domanda in bollo rivolta all'autorità competente alla quale dovranno essere allegati, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dalla normativa in vigore:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'utilizzo previsto per l'area e/o bene;
- c) la durata della concessione richiesta;
- d) l'individuazione dell'area o del bene su mappa catastale;
- e) eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni;
- f) adeguata documentazione fotografica.

2. L'individuazione dell'area o del bene con rilievo, di cui al comma 1, lettera d), deve essere effettuata da un professionista abilitato di fiducia del richiedente, su mappa catastale. Il rilievo deve riportare la superficie dell'area demaniale oggetto di richiesta di concessione.

3. Nel caso previsto dall'art. 2, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 12/2004, deve essere allegata apposita relazione, redatta da un professionista abilitato di fiducia del richiedente, che definisca in particolare:

- a) le caratteristiche dell'intervento;
- b) l'eventuale costo dell'opera, le previsioni temporali di copertura degli investimenti.

4. La domanda, entro quindici giorni dal ricevimento deve essere pubblicizzata mediante affissione, per quindici giorni, all'albo pretorio del comune dove è situata l'area richiesta in concessione. Ai fini legali valgono i termini di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

5. Le domande relative alle concessioni al di fuori delle zone portuali devono essere, altresì, inviate, per conoscenza, alla struttura regionale responsabile del demanio della navigazione interna.

6. Per contro tale domanda impegna l'autorità concedente ad invitare tutti i richiedenti alla gara per l'aggiudicazione dell'area e/o del bene, a comunicare loro tutte le informazioni necessarie.

7. Le eventuali opposizioni devono pervenire, tramite raccomandata a.r., all'autorità concedente, entro trenta giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione della domanda all'albo pretorio comunale.

8. L'autorità concedente ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute, dando conto delle valutazioni e delle scelte effettuate nelle premesse dell'atto presupposto della concessione, denominato titolo per la concessione.

9. L'autorità concedente attiva la fase istruttoria relativa all'esame delle istanze presentate. L'esito favorevole dell'istruttoria determina il prosieguo nell'iter di concessione dell'istanza stessa. Tale esito è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

- a) devono essere rispettati i vincoli di destinazione d'uso dell'area/bene interessato;
- b) devono essere evitate utilizzazioni che possano intralciare le rotte della navigazione pubblica, l'entrata e l'uscita dei porti e le vie navigabili in generale;
- c) devono essere evitate utilizzazioni che possano danneggiare zone di interesse ecologico e naturalistico e simili;
- d) devono essere evitate utilizzazioni che possano interferire con aree dedicate alla riproduzione ittica e con le attività legate alla pesca professionale;
- e) deve essere tutelata la fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio richiesto.

10. Qualora il richiedente risulti ente pubblico, come definito dall'art. 1, comma 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, come specificato dalle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, la domanda è considerata prioritaria rispetto ad eventuali concorrenti privati e l'ente può usufruire dei benefici sui canoni di concessione previsti dalla presente disciplina.

11. Nel caso di domande concorrenti di contenuto demaniale (con riferimento all'uso richiesto) non analogo, è preferito il richiedente che intenda avvalersi dell'area e/o del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

12. Nel caso di domande di concessione concorrenti di analogo contenuto demaniale, si procede con procedura ad evidenza pubblica, il cui termine economico minimo di riferimento è quello stabilito dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

Art. 10.

Autorizzazioni temporanee

1. È consentita, in relazione a esigenze temporanee (quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, ecc.) di durata pari o inferiore a dodici mesi, l'occupazione temporanea a terzi dell'area/bene concesso ad un ente pubblico.

2. Previo nulla-osta rilasciato dall'ente pubblico concessionario all'occupazione temporanea di cui al comma 1, al soggetto richiedente viene rilasciata apposita autorizzazione dal comune interessato.

3. L'autorizzazione è a carattere oneroso (l'importo del canone è calcolato in relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 5) solo nel caso in cui l'occupazione stessa abbia fini di lucro.

4. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono quelle previste dagli articoli 12 e 13, in quanto applicabili.

Art. 11.

Rinnovo di concessioni

1. Nel caso venga a scadenza una concessione già assentita la stessa è rinnovata al titolare della concessione previa apposita domanda di rinnovo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 12/2004.

2. La domanda di rinnovo della concessione va presentata all'autorità concedente, nel periodo compreso tra i centottanta ed i sessanta giorni prima della scadenza della concessione.

3. Nel caso di assenza di variazioni, non va presentata alcuna documentazione, ma nella domanda deve essere contenuta la dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo uso. L'autorità concedente può richiedere integrazioni motivate della documentazione se ritenuto necessario ai fini del completamento della pratica.

4. L'autorità concedente deve dare pubblicità alla domanda di rinnovo mediante affissione, per quindici giorni, all'albo pretorio del comune dove è situata l'area o il bene richiesto in concessione di apposito avviso pubblico contenente i dati essenziali della domanda (tipo di area/bene, superficie, tipo di utilizzo, ecc.). Ai fini legali valgono i termini di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Art. 12.

Rilascio della concessione in zona portuale

1. In applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla trasparenza amministrativa, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna provvede ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di avvio del procedimento.

2. A questa prima comunicazione fa seguito l'eventuale richiesta di integrazione e la documentazione deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta stessa.

3. Verificata l'assentibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 9, comma 9, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna procede in relazione a quanto previsto dall'art. 9, commi 10, 11 e 12. Al termine di questa fase al richiedente viene rilasciato il titolo per la concessione.

4. Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nell'iter di concessione deve inviare una comunicazione di rinuncia alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

5. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, espletata l'istruttoria entro il termine massimo fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte di tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento connesso al rilascio della concessione, determina gli importi dovuti per l'occupazione richiesta, ovvero provvede a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

6. Il termine per l'istruttoria di cui al comma 5, viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte della pubblica amministrazione.

7. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, invita il richiedente a corrispondere alla Regione Piemonte:

a) l'importo di una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale;

b) l'importo del canone di concessione demaniale anticipato.

8. I pagamenti suddetti devono essere effettuati, prima della sottoscrizione della concessione, mediante versamenti alla Regione Piemonte nelle forme rese note dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

9. I soggetti interessati devono trasmettere le attestazioni di pagamento di cui al comma 7, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

10. Entro quindici giorni dall'accertato l'avvenuto versamento degli importi richiesti, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, invita il richiedente, a mezzo raccomandata a.r., a procedere alla formale stipula dell'atto di concessione.

11. Il soggetto richiedente non può essere immesso nel possesso del bene prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione.

Art. 13.

Rilascio della concessione fuori zona portuale

1. In applicazione della legge n. 241/1990 il comune interessato provvede ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di avvio del procedimento.

2. A questa prima comunicazione può far seguito l'eventuale richiesta di integrazione e la documentazione deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta stessa.

3. Verificata l'assentibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 9, comma 9, il comune interessato procede in relazione a quanto previsto dall'art. 9, commi 10, 11 e 12. Al termine di questa fase al richiedente viene rilasciato il titolo per la concessione.

4. Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nell'iter di concessione deve inviare una comunicazione di rinuncia al comune interessato.

5. Il comune interessato, entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte di tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento connesso al rilascio della concessione, richiede alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, di determinare gli importi dovuti per l'occupazione richiesta, fornendo ogni elemento utile di conoscenza per le determinazioni del caso, ovvero provvede a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

6. Il termine per l'istruttoria di cui al comma 5, viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte della pubblica amministrazione.

7. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, invita il richiedente a corrispondere alla Regione Piemonte:

a) l'importo di una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale;

b) l'importo del canone di concessione demaniale anticipato.

8. I pagamenti suddetti devono essere effettuati, prima della sottoscrizione della concessione, mediante versamenti alla Regione Piemonte nelle forme rese note dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

9. I soggetti interessati devono trasmettere le attestazioni di pagamento di cui al comma 7, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

10. Entro quindici giorni dall'accertato l'avvenuto versamento degli importi richiesti, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, ne da comunicazione sia al comune che al soggetto interessato.

11. Il comune interessato entro i successivi quindici giorni, a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10, invita il richiedente, a mezzo raccomandata a.r., a procedere alla formale stipula dell'atto di concessione.

12. Il soggetto richiedente non può essere immesso nel possesso del bene prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione.

13. Decorso inutilmente il doppio del limite, di cui al comma 11, il soggetto richiedente può rivolgersi alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, per chiedere un intervento sostitutivo.

14. L'intervento sostitutivo può essere attivato, secondo i criteri e le modalità procedurali previste dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), solo previa diffida scritta della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna al comune interessato e successiva inadempienza immotivata dello stesso.

Art. 14.

Disciplinare di concessione

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese per la registrazione del disciplinare di concessione, di segreteria e di bollo.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare:

a) chiara individuazione dell'area e/o del bene oggetto della concessione;

b) tipo di utilizzazione-destinazione dell'area e/o del bene concesso;

c) durata della concessione;

d) obblighi di manutenzione dell'area e/o del bene;

- e) i casi di decadenza o revoca della concessione;
- f) diritti di accesso pubblico alla battigia e di eventuali transiti diversi, ecc.;
- g) obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi;
- h) gli oneri concessori quantificati sulla base della vigente normativa con richiamo espresso alle clausole di revisione automatica previste dalle norme vigenti;
- i) il diritto di intervenire nell'area e/o nel bene in concessione, da parte dell'autorità concedente, in via sostitutiva, per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio con rivalsa sul concessionario;
- l) previsione che alla fine della concessione l'autorità concedente può chiedere la restituzione dell'area sgombera da eventuali strutture (il tutto a spese del concessionario) e che in mancanza la struttura realizzata, in buono stato di conservazione, diventa di proprietà dell'amministrazione statale senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario;
- m) gli eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati alla singola concessione;
- n) i termini per il versamento degli oneri concessori;
- o) tempi di inizio e termine dei lavori per l'eventuale opera da realizzarsi.

3. Il provvedimento di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente per accettazione. Dal momento della sottoscrizione tale provvedimento assume anche valore contrattuale tra le parti. La sottoscrizione può avvenire anche tramite scambio di lettere raccomandate a.r.

4. Concluso l'iter di concessione, personale dell'autorità concedente, ove necessario, immette il concessionario nel possesso delle aree/beni oggetto della concessione, tramite apposito verbale di consegna.

5. Ove l'autorità concedente non ritenga, necessario apposito verbale di consegna, può aggiungere specifica clausola motivata al termine del provvedimento di concessione, con accettazione espressa del concessionario.

Art. 15.

Oneri concessori

1. Per la presentazione delle domande di concessione fuori zona portuale e delle opposizioni alle stesse occorre versare euro 50,00 a beneficio dei comuni interessati per le spese istruttorie nelle forme rese note dai comuni stessi.

2. Per la presentazione delle domande di concessione in zona portuale e delle opposizioni alle stesse occorre versare euro 50,00 a beneficio della Regione Piemonte nelle forme rese note dalla struttura competente in materia di demanio della navigazione interna.

3. Il titolare di una concessione pluriennale deve versare a beneficio della Regione Piemonte, per gli anni successivi al primo versamento, previsto agli articoli 12, comma 8 e 13, comma 8, e per tutta la durata della concessione, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale soggetto all'adeguamento ISTAT, di cui all'art. 2, comma 7 della legge regionale n. 12/2004, provvedendo altresì ad inviare alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, l'attestato di pagamento relativo al canone di concessione.

4. Per le concessioni, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il termine dei 28 febbraio dell'anno di riferimento ovvero della mensilità dovuta qualora la concessione sia inferiore a 12 mesi, comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3 per cento del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data suddetta ovvero entro trenta giorni dalla mensilità inavasa.

5. Il ritardato pagamento oltre il termine di scadenza di cui al comma 4, comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3 per cento del canone dovuto, nonché gli interessi legali maturati.

6. Per le concessioni pluriennali, in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la concessione è considerata decaduta.

7. Nel caso di mancato pagamento del canone nelle forme ordinarie, come in ogni altro caso in cui non siano spontaneamente versate somme dovute, a qualsiasi titolo, in dipendenza di norme contenute nel presente regolamento e formalmente richieste, si procede alla riscossione coattiva mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

8. Il ruolo, di cui al comma 7, è formato e reso esecutivo dalla direzione regionale bilanci e finanze, settore tributi, su richiesta della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

9. La richiesta, di cui al comma 8, deve contenere, oltre ai dati identificativi del soggetto o dei soggetti da iscrivere a ruolo, gli importi da addebitare a ciascuno di essi, la liquidazione delle eventuali penali e degli interessi e gli estremi del titolo di credito.

10. La direzione regionale bilanci e finanze, settore tributi, risponde limitatamente alla procedura di riscossione coattiva, restando di competenza della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, ogni altra questione relativa alle somme dovute dai soggetti debitori, ivi compreso il contenzioso di merito.

11. È compito della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, valutare la concreta utilizzazione dell'area o del bene appartenente al demanio della navigazione interna, nel caso questo rilevi ai fini della determinazione del canone.

12. In particolare la struttura regionale verifica:

a) se le occupazioni sono ad utilizzazione esclusiva o meno o in che misura;

b) se si tratti di occupazione da parte di un medesimo soggetto che ne fa un uso esclusivo o di più usi contigui con possibilità di mantenere comunque un uso diverso, anche indiscriminato, negli spazi di risulta.

13. È responsabilità della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, definire le modalità interpretative per la corretta ed equa applicazione degli oneri concessori ad ogni singolo caso.

14. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, in presenza di situazioni particolari per l'interesse pubblico, può definire, motivatamente, procedure di pagamento rateizzate purché le stesse prevedano opportuni interessi per i differiti pagamenti così autorizzati.

Art 16.

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area/bene concesso e per gli usi impropri difforni dalla concessione.

2. L'autorità concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo, o in ogni caso dannose per l'uso pubblico del demanio.

3. Il costo degli interventi sostitutivi è posto, se del caso, a carico del concessionario.

4. Il concessionario si assume l'onere:

a) della manutenzione ordinaria;


b) del pagamento delle utenze;

c) del pagamento delle spese di gestione;

d) della stipulazione dell'assicurazione contro i danni, ove necessario.

5. Il concessionario assume l'impegno di restituire l'area o il bene concesso nel medesimo stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

6. Ogni concessionario deve apporre sui confini dell'area o sul bene in concessione (boe escluse) apposito cartello, fornito dall'autorità competente alla consegna dell'area/bene in concessione, con la scritta:



7. Il cartello, di cui al comma 6, deve essere pubblicamente visibile e la manutenzione del cartello è a cura del concessionario.

8. L'autorità concedente controlla e può intervenire in caso di inadempimento con possibilità di rivalsa delle spese sostenute.

9. Sulle boe deve essere riportato, a cura del concessionario, il numero identificativo della concessione di appartenenza.

10. I concessionari d'aree attrezzate, al fine di consentire l'accesso all'acqua da parte di soggetti handicappati e la loro mobilità all'interno delle aree stesse, possono predisporre appositi percorsi da posizionare sulla spiaggia, sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, fatte salve le acquisizioni delle varie autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio.

11. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe ai concessioni previa semplice comunicazione all'autorità concedente; tali percorsi devono comunque essere rimossi alla fine della stagione balneare.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

Vigilanza e tutela dei beni demaniali

1. La vigilanza è attività strumentale e necessaria, ed oltre ad essere svolta dai soggetti che ne hanno l'obbligo per legge, quali tutte le forze di Polizia giudiziaria, compresa quella municipale, può essere esercitata dal comune tramite i dipendenti ai quali tale incarico viene affidato. In tal caso è opportuno che, per renderlo manifesto ai terzi, venga espressamente formalizzato il potere di sopralluogo, accertamento e sanzione in tali soggetti.

2. La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, mantiene un ruolo di vigilanza sul territorio, ai sensi della normativa in materia, nonché di indirizzo, monitoraggio e controllo sia sull'uso delle aree e dei beni del demanio della navigazione interna sia sull'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali interessati, provvedendo, ove necessario, anche ad emanare circolari applicative ed esplicative della presente disciplina.

Art. 18.

Sanzioni

1. Chiunque occupa senza la prescritta concessione un'area o un bene del demanio della navigazione interna, è perseguito ai sensi dell'art. 1161 del regio decreto n. 327/1942.

2. Chiunque estrae, senza la prescritta concessione, materiali vari nell'ambito delle aree del demanio della navigazione interna, è perseguito ai sensi dell'art. 1162 del regio decreto n. 327/1942.

3. Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione, fatte salve le sanzioni penali, se previste, e la decadenza dalla concessione stessa, incorrono nell'applicazione delle sanzioni amministrative dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna).

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono introitati dai comuni competenti per territorio secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo VI

CANONI DI CONCESSIONE

Art. 19.

Determinazione canoni

1. A far data dal 1° gennaio 2001 ed ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge regionale n. 12/2004, i canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono così determinati:

a) gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell'alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate «categoria A», «categoria B» e «categoria C»;

b) nell'ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi di cui alla allegata «tabella 1»;

c) i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi di cui alla allegata «tabella 2»;

d) i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere, e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi di cui alla allegata «tabella 3»;

2. Ai fini dell'applicazione della presente disciplina la suddivisione degli scenari territoriali di riferimento da classificare nelle categorie A, B e C, è articolata sulla base dei seguenti elementi:

a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

b) grado di sviluppo turistico esistente;

c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;

e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

3. La giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo adotta la classificazione degli scenari territoriali nelle categorie: A, B e C, di cui al comma 1, lettera a).

4. La classificazione degli scenari territoriali è soggetta normalmente a revisione quadriennale con il medesimo procedimento.

5. L'importo delle concessioni rilasciate per un periodo pari o inferiore ai 12 mesi, non può essere inferiore:

a) euro 50,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo uguale o inferiore a trenta giorni;

b) euro 250,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo, compreso tra i trentuno ed i centottanta giorni;

c) euro 500,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo compreso tra i centottantuno ed i trecentosessantacinque giorni.

6. L'importo annuo delle concessioni di cui al comma 1, lettere b) e c), rilasciate per un periodo superiore ai dodici mesi, non può essere inferiore a euro 500,00.

7. L'importo delle autorizzazioni di cui all'art. 10, comma 3 non può essere inferiore:

a) euro 50,00, qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo uguale o inferiore a trenta giorni;

b) euro 250,00, qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo compreso tra i trentuno ed i centottanta giorni;

c) euro 500,00 - qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo compreso tra i centottantuno ed i trecentosessantacinque giorni.

8. L'importo annuo delle autorizzazioni, di cui all'art. 10, comma 3 rilasciate per un periodo superiore ai 12 mesi, non può essere inferiore a euro 500,00.

Art. 20.
Canoni agevolati

1. Per fini di beneficenza, per le attività di volontariato di pubblica assistenza e di protezione civile le concessioni vengono rilasciate a titolo gratuito.

2. La concessione delle aree del demanio della navigazione interna è gratuita per gli interventi attuati dagli enti di gestione di Aree protette ai fini d'istituto. La concessione è, altresì, gratuita nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono destinate a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o per gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione ambientale.

3. Per le concessioni rilasciate ai soggetti, di cui all'art. 9, comma 10, la misura del canone annuo è ridotta del 90 per cento.

4. Per le concessioni rilasciate ad enti o organismi statali, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.

5. In presenza di qualsiasi evento dannoso d'eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.

6. L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, è condotto dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

7. Nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono date in concessione a sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, è prevista la riduzione del 50 per cento dei canoni di cui all'art. 19, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

8. Per le coconcessioni per le quali il concessionario non ha un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40 per cento.

9. Al fine di incentivare l'attività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)* e *c)* sono ridotti del 20 per cento.

10. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche e tradizionali, sono previste, le seguenti riduzioni dei canoni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *d)*, per le seguenti categorie di concessionari:

a) pescatori professionisti la cui attività quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;

b) ormeggiatori al di fuori delle aree, protette dai porti pubblici: riduzione, del 50 per cento;

c) servizi di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione: riduzione del 60 per cento;

d) servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell'ordine: riduzione dell'80 per cento.

11. Al fine di salvaguardare le attività sportive: sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, la misura del canone annuo per concessioni di boe è ridotta del 50 per cento.

12. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.

13. Al fine di incentivare l'attività produttive dei concessionari operanti nei seguenti settori:

a) cantieristica navale;

b) boat service;

c) noleggio e locazione;

d) turistico ricettive;

e) balneazione;

l'organizzazione in acqua delle attività a loro connesse a mezzo di: pontile, zattera, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, area di balneazione delimitata, è oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.

14. Per i sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, le aree attrezzate in acqua per l'attività d'istituto (campo di slalom, trampolino di sci nautico, campo canottaggio, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, pontile, area di balneazione delimitata, ecc.), sono oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.

Capo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 21.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente disciplina, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2002, le riduzioni dei canoni di cui all'art. 20, comma 9, si applicano alle concessioni relative alle boe rilasciate in zona portuale. A partire dal 1° gennaio 2003 le riduzioni dei canoni di cui che trattasi si applicano su tutto il demanio della navigazione interna piemontese (in e fuori zona portuale).

2. In fase di prima applicazione della presente disciplina, a far data dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2003, le riduzioni dei canoni di cui all'art. 20 comma 9, si applicano alle concessioni relative a pontili fissi e mobili, zattere, e galleggianti in genere, rilasciate in zona portuale. A partire dal 1° luglio 2003 le riduzioni dei canoni di cui che trattasi si applicano su tutto il demanio della navigazione interna piemontese (in e fuori zona portuale).

3. In fase di prima applicazione della presente disciplina, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2004, i canoni di cui alla tabella 3 allegata alla presente disciplina, riferiti alle concessioni relative a condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua, si applicano solo nelle zone portuali.

4. In fase di prima applicazione della presente disciplina, le concessioni di cui all'art. 2, comma 12 della legge regionale 12/2004, sono rilasciate dell'autorità concedente territorialmente interessata, ai soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'art. 2, commi 8 e 9 della legge regionale 12/2004, a seguito di presentazione di specifica istanza di parte, qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative settoriali vigenti.

5. In fase di prima applicazione della presente disciplina, coloro che sono in possesso alla data di entrata in vigore della presente disciplina, di regolare concessione di aree/beni del demanio della navigazione interna, devono comunque autocertificare all'autorità concedente territorialmente interessata, la situazione in essere a mezzo di apposita modulistica messa a disposizione dall'autorità concedente. Tali concessioni sono ricondotte d'ufficio alla scadenza del 31 dicembre 2006.

6. Le istanze, di cui all'art. 2, commi 8 e 9 della legge regionale n. 12/2004, e le autocertificazioni di cui al comma 5, devono essere presentata alla autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre i centocinquanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente disciplina, pena la nullità della valenza dei documenti presentati.

7. Al fine di agevolare la continuità nel tempo delle concessioni rilasciate ai soggetti di cui all'art. 2, commi 8 e 9 della legge regionale n. 12/2004, ed al comma 5, è riconosciuto loro un diritto di prelazione sul rilascio delle future concessioni in vigore dal 1° gennaio 2007; a tal fine la Regione Piemonte, rende pubblici gli importi dei nuovi canoni in vigore dal 1° gennaio 2007, non oltre i novanta giorni antecedenti la data del 31 dicembre 2006.

8. In fase di prima applicazione della presente disciplina, la prelazione di cui al comma 7, deve essere fatta valere, mediante comunicazione scritta del soggetto titolare (raccomandata a.r. - fa fede la data del timbro postale) all'autorità concedente territorialmente interessata, nel periodo compreso tra i novanta ed i trenta giorni prima della scadenza della concessione stessa.

9. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'art. 2, commi 8 e 9 della legge regionale n. 12/2004, ed al comma 5, la mancata presentazione nei termini di cui al comma 6, dell'istanza-autocertificazione, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere.

10. In assenza di delimitazione delle aree appartenenti al demanio idrico statale, la certificazione sull'appartenenza o meno di un'area a terra al demanio dello Stato, rilasciata dall'autorità statale competente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 agosto 2004

GHIGO

(*Omissis*).

04R0562

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2004, n. 10.

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino dell'attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 14 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente normativa disciplina il sistema dell'assegnazione e della gestione del patrimonio d'edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ed è rivolta in particolare a:

- a) soddisfare la domanda abitativa delle famiglie e dei soggetti meno abbienti, nonché di particolari categorie sociali;
- b) definire procedure efficienti in grado di evitare disagi a carico dell'utenza;
- c) razionalizzare la gestione del patrimonio di E.R.P. attraverso l'unificazione dello stesso in capo alle aziende regionali territoriali per l'edilizia (A.R.T.E.) garantendo il contenimento dei costi;
- d) favorire il raccordo degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti gli alloggi di E.R.P. A tal fine sono considerati, d'E.R.P. gli alloggi:

- a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici per le finalità sociali proprie dell'E.R.P.;
- b) realizzati o recuperati con la totale copertura finanziaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei piani di investimento).

2. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione della presente legge gli alloggi:

- a) realizzati con contributi di edilizia agevolata o con finanziamenti di edilizia sovvenzionata se destinati alla locazione di cui agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 1992, n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica);
- b) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- c) di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;
- d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico dello Stato o della Regione;
- e) realizzati con finanziamenti specifici per case parcheggio o ricoveri provvisori sino a che durino la causa ed i motivi contingenti per i quali furono realizzati;
- f) realizzati o acquistati dagli enti pubblici economici con fondi propri;

g) la cui costruzione, recupero e/o acquisto, pur essendo stata avviata con l'impiego di fondi per l'edilizia sovvenzionata, sia risultata non idonea, per sopravvenute motivazioni, alle finalità proprie di tale edilizia.

3. La disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi realizzati, acquistati o recuperati da enti pubblici nell'ambito di programmi complessivi è definita, dalla normativa gestionale prevista negli stessi anche in deroga alle disposizioni della presente legge per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi stessi.

4. Nell'ipotesi di programmi di riqualificazione di ambiti urbani di preminente interesse pubblico definiti dai comuni, le deroghe di cui al comma 3 possono avere ad oggetto anche i criteri previsti per la concessione di contributi di edilizia agevolata.

5. L'ipotesi di cui alla lettera g) del comma 2, su richiesta dell'ente attuatore, è autorizzata dalla Regione fermo restando la restituzione dei finanziamenti pubblici utilizzati, maggiorati degli interessi legali da destinare nel medesimo ambito territoriale comunale, con priorità per la stessa circoscrizione, per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un corrispondente numero di alloggi per soddisfare il fabbisogno che aveva indotto la localizzazione del finanziamento.

6. Gli enti che con programmi di edilizia agevolata e convenzionata o, comunque, finanziati contraendo mutui o con quota parte degli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio, realizzano alloggi destinati alla locazione, li assegnano in base ad indirizzi e criteri definiti dalla giunta regionale.

Art. 3.

Competenze

1. Sono di competenza della Regione:

- a) la programmazione delle risorse finanziarie finalizzate a sostenere le fasce sociali più deboli dell'utenza;
- b) l'approvazione dei requisiti e dei criteri per l'assegnazione e la gestione del patrimonio d'E.R.P. volti a garantire su tutto il territorio regionale un omogeneo livello di tutela;
- c) l'individuazione degli ambiti ottimali di utenza;
- d) l'emanazione di direttive ed indirizzi relativi all'assegnazione, alla gestione e cessioni del patrimonio pubblico;
- e) l'approvazione dei programmi di cessione del patrimonio pubblico.

2. Sono di competenza dei comuni:

- a) l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.
- b) gli interventi di sostegno economico e sociale della relativa utenza.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti connessi all'alienazione del proprio patrimonio, i comuni possono, previa convenzione, avvalersi delle A.R.T.E. territorialmente competenti.

4. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, sulla base delle disposizioni della presente legge e degli indirizzi regionali, le procedure di assegnazione e di gestione, ivi compresi gli atti convenzionali di locazione, del patrimonio pubblico.

5. Alle A.R.T. compete la gestione del patrimonio pubblico condotta secondo parametri di efficienza ed economicità che consentano di destinare adeguate risorse finanziarie agli interventi di manutenzione.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI D'E.R.P.

Art. 4.

Bandi di concorso

1. I comuni effettuano annualmente il monitoraggio dell'offerta abitativa pubblica ed in base alle risultanze dello stesso emanano, nel mese di settembre, un bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi d'E.R.P., ovvero aggiornano le graduatorie già esistenti tramite la commissione di cui all'art. 7.

2. I residenti nei comuni che non hanno emanato il bando di cui al comma 1, per il tramite del comune di residenza, possono presentare domanda per i bandi emanati dagli altri comuni del bacino di utenza.

3. Il comune che ha emanato il bando individua idonee forme di pubblicità dello stesso, estese anche ai restanti comuni dell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).

4. L'aggiornamento delle graduatorie avviene mediante:

- a) l'inserimento di nuove domande;
- b) la variazione o la conferma, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella precedente graduatoria.
- c) le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

5. La graduatoria, formulata in base ai commi precedenti, ha validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sino a tale data: gli alloggi sono assegnati sulla base della graduatoria vigente.

Art. 5.

Principi per l'assegnazione degli alloggi

1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno - Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza o attività lavorativa nel comune tenendo conto della decorrenza della stessa nell'ambito del territorio regionale;
- c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
- d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente;
- e) limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare da accertarsi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- f) ulteriori condizioni previste dai regolamenti comunali di cui all'art. 3, comma 4, in relazione a peculiari esigenze locali.

2. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologata dal tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia) coabitanti con il richiedente.

3. La situazione economica per l'accesso e per la permanenza, nonché le modalità di aggiornamento sono indicati nei criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

Art. 6.

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

1. Ogni comune provvede all'istruttoria delle domande pervenute ed alla formazione della graduatoria provvisoria che riporta il punteggio conseguito da ciascun concorrente.

2. Gli interessati possono presentare opposizione ed il comune provvede sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso stesso.

3. Conclusa la fase dell'esame delle opposizioni, il comune approva la graduatoria definitiva. In caso di concorrenti che abbiano ottenuto pari punteggio si dà priorità ai residenti nel comune ove è effettuato l'intervento. In assenza di residenti nel comune, si effettua il sorteggio fra i concorrenti aventi pari punteggio.

Art. 7.

Supporto alle attività di competenza comunale

1. I comuni si avvalgono di un organo tecnico collegiale quale supporto nelle operazioni ed attività di competenza con riferimento, a:

- a) predisposizione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. di cui all'art. 4;
- b) verifica della rispondenza della procedura amministrativa di assegnazione alla vigente normativa nonché agli indirizzi ed alle direttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
- c) esame delle opposizioni alla graduatoria provvisoria di cui al comma 2 dell'art. 6;

d) formulazione della graduatoria unificata nei casi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 8;

e) espressione di pareri concernenti le questioni relative al procedimento di assegnazione, nonché quelle connesse all'emanazione del bando di concorso.

2. L'organo di cui al comma 1, denominato commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.), è nominato dalla Regione per ciascun ambito territoriale provinciale, fatta salva per la provincia di Genova la costituzione di due commissioni. La composizione di tale organo è la seguente:

- a) un rappresentante regionale, in qualità di presidente;
- b) due rappresentanti comunali, designati dall'A.N.C.I. nell'ambito dei comuni facenti parte della provincia interessata, di cui uno in rappresentanza dei comuni con popolazione uguale o superiore ai 15.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a tale limite;
- c) due rappresentanti delle associazioni dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- d) un rappresentante dell'A.R.T.E. territorialmente competente.

3. Non possono essere nominati nella commissione di cui al presente articolo coloro che ricoprono incarichi di natura istituzionale o comunque che fanno parte degli organi degli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività della commissione stessa.

4. Le designazioni di cui al comma 2 sono effettuate entro un mese dalla richiesta. La C.R.E.R. può essere nominata ed insediata nel caso in cui i componenti designati siano almeno in numero di tre, fra i quali colui che svolge le funzioni di presidente, fatte salve le successive integrazioni. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La C.R.E.R. dura in carica quattro anni che decorrono dalla data di nomina ed i componenti possono essere riconfermati. La sede della C.R.E.R. è istituita presso l'A.R.T.E. competente per territorio. A tali aziende spetta l'organizzazione e lo svolgimento dei compiti di segreteria della C.R.E.R.

6. Ai componenti della C.R.E.R. è corrisposto per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza nonché il rimborso delle spese. Tali oneri sono posti a carico degli enti proprietari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'entità del gettone da corrispondere ai membri della C.R.E.R. è fissata nella misura di cui alla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) è alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico). La partecipazione di dipendenti regionali alla C.R.E.R. avviene in qualità di esperto.

7. La Regione provvede, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), alla definizione dei criteri di funzionamento della C.R.E.R.

Art. 8.

Assegnazione di alloggi in locazione

1. Per l'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione il comune sede dell'intervento, fatta salva la riserva del 60 per cento per i propri residenti da almeno due anni con cittadinanza italiana, provvede a formulare una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell'assegnabilità degli alloggi presso gli altri comuni dell'ambito territoriale.

2. Gli alloggi recuperati sono assegnati:

- a) prioritariamente ai precedenti occupanti previo accertamento nei riguardi degli stessi da parte del comune dell'esistenza dei requisiti per l'assegnazione, assumendosi come limite riferito alla situazione economica quello previsto per la permanenza nella assegnazione;
- b) mediante concorso riservato ai soggetti di cui al capoverso precedente, qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle abitazioni sia inferiore a quello degli alloggi preesistenti;
- c) mediante utilizzo della graduatoria comunale esistente, per gli alloggi non precedentemente occupati o comunque per quelli non assegnati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).

3. Gli alloggi che si rendano disponibili al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero sono assegnati dal comune mediante l'utilizzo della propria graduatoria esistente al momento in cui si verifica l'assegnabilità.

4. Nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all'assegnazione di tutti o parte degli alloggi recuperati o disponibili, si procede a formulare una graduatoria unificata con le modalità di cui al comma 1.

5. Gli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di particolari categorie sociali sono assegnati mediante l'individuazione, nella graduatoria esistente, degli aventi titolo, ovvero, in subordine, mediante la predisposizione d'apposito bando.

6. I comuni individuano ulteriori criteri per l'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati che tengano conto delle particolari esigenze della terza età e dei portatori di handicap.

Art. 9.

Casi particolari d'assegnazioni

1. In presenza di situazioni di emergenza abitativa il comune può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti per l'assegnazione, a sistemazioni provvisorie in alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non possono eccedere la durata di due anni. In presenza di tale circostanza l'ente gestore provvede a stipulare con l'avente titolo una specifica convenzione di durata pari a quella risultante dal provvedimento comunale di assegnazione provvisoria. Il canone di locazione è stabilito dal comune d'intesa con l'ente gestore.

2. I comuni possono riservare agli appartenenti alle forze dell'ordine una quota non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale prescindendo dal possesso dei requisiti per l'assegnazione ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il comune che si avvale della facoltà di cui al presente comma.

3. Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle forze dell'ordine non comporta la perdita del diritto all'assegnazione dell'alloggio a suo favore.

Art. 10

Assegnazione ai profughi

1. L'assegnazione degli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (assistenza a favore dei profughi) è disciplinata dalla vigente legislazione nazionale speciale di riferimento.

TITOLO III

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 11.

Atto convenzionale di locazione

1. Il comune provvede alla stipulazione dell'atto convenzionale di locazione con l'assegnatario.

2. A seguito della richiesta dell'assegnatario, è ammessa la cointestazione dell'atto convenzionale di locazione ad un altro componente maggiorerino facente parte del nucleo familiare così come definito ai sensi dell'art. 5.

3. La mancata sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione nei tempi stabiliti dal comune, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, determina l'automatica decadenza dall'assegnazione e comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.

4. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, ovvero sessanta giorni in caso di lavoratore emigrato all'estero, dalla stipula dell'atto convenzionale di locazione, salvo proroga da concedersi da parte dell'ente gestore. L'inosservanza del termine comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato.

5. A tal fine l'ente gestore comunica al comune la mancata occupazione entro i termini.

6. Per ogni atto convenzionale di locazione stipulato, il comune è tenuto a comunicare all'A.R.T.E., incaricata della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, i dati degli assegnatari e di tutti i componenti il loro nucleo familiare.

Art. 12.

Ampliamenti e subentri

1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario:

- a) il coniuge o il convivente di fatto;
- b) i figli nati o adottati;
- c) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'ampliamento avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, nonché i soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell'assegnazione, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nella assegnazione purché la convivenza risultata dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento.

4. È consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l'ampliamento permanente del nucleo familiare dell'assegnatario, nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella definizione di famiglia di cui al regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti di cui al comma 4 non possono subentrare nell'assegnazione.

6. L'ente gestore può consentire l'ospitalità temporanea che non può in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di assegnazione. A tal fine lo stesso ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell'utenza.

7. Al momento della voltura dell'atto convenzionale il comune verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all'eventuale voltura dell'atto convenzionale di locazione, in conformità alla decisione, anche provvisoria, del giudice.

8. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario.

Art. 13.

Gestione del patrimonio di E.R.P.

1. Le A.R.T.E., in qualità di enti gestori, contabilizzano e riscuotono i canoni convenzionali di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dalla presente legge.

2. I comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui all'art. 2 stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La convenzione può riguardare anche la gestione delle unità immobiliari che non rientrano nel regime dell'edilizia residenziale pubblica.

3. È fatto obbligo alle A.R.T.E. di aggiornare permanentemente l'elenco del patrimonio di E.R.P. da tenere a disposizione del pubblico.

4. La Regione al fine di unificarla la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica approva la convenzione - tipo - sentite le associazioni dell'utenza più rappresentative a livello regionale.

5. I comuni nel caso in cui l'assegnatario o un componente del suo nucleo familiare abbiano bisogno di assistenza sanitaria o sociale predispongono, d'intesa con l'ente gestore, interventi di sostegno per attenuare le eventuali situazioni di disagio.

Art. 14.

Gestione dei servizi accessori

1. L'atto convenzionale di locazione prevede l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni ovvero la gestione da parte delle A.R.T.E., in conformità alle decisioni dell'assemblea degli assegnatari.

2. L'ente gestore promuove il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e favorisce l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria, fornendo alle autogestioni stesse l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e relativo funzionamento.

3. Nel caso in cui la gestione dei servizi accessori sia svolta dall'ente gestore la quota costituita dalle spese direttamente attribuibili ai servizi accessori è incrementata dei costi sostenuti dall'ente gestore per lo svolgimento della relativa attività.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'ente gestore approva apposito regolamento concernente il funzionamento delle gestioni dei servizi accessori, sentite le organizzazioni dell'utenza.

5. Gli assegnatari che si rendano morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dall'atto convenzionale di locazione; in tal caso si applica la procedura prevista all'art. 16.

6. È facoltà dell'ente gestore continuare o assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, nel caso in cui l'ente gestore non assuma l'amministrazione, cessa per gli assegnatari in proprietà ed in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere al medesimo ente le quote per le spese generali di amministrazione e di manutenzione fatta eccezione per le spese afferenti al servizio di rendicontazione e riscossione delle rate di riscatto.

7. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto nelle assemblee condominiali in luogo dell'ente gestore per le deliberazioni relative:

- a) alla gestione ed alle spese dei servizi a rimborso;
- b) alla gestione ed alle spese riguardanti il riscaldamento.

8. Le assemblee condominiali sono convocate dall'ente gestore o da chi ne assume l'amministrazione.

Art. 15.

Mobilità dell'utenza

1. Gli enti gestori, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale, d'intesa con gli enti proprietari, possono predisporre programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio di alloggi, al fine di eliminare le condizioni di sotto-utilizzazione o di affollamento degli alloggi pubblici, i disagi abitativi di carattere sociale od economico, favorire l'attuazione di programmi di cessione autorizzati ai sensi della vigente normativa, nonché di programmi complessi.

2. I programmi di cui al comma 1 devono prevedere l'attivazione di forme di partecipazione e di informazione dell'utenza.

3. I programmi deliberati dagli enti gestori sono comunicati agli interessati i quali possono presentare opposizione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

4. L'atto dell'ente gestore che dispone, in forza dei programmi di mobilità definitivamente approvati, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo e sulla base di esso l'ente gestore promuove presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione.

5. Gli enti gestori possono comunque autorizzare cambi degli alloggi consensuali ovvero cambi singoli per meglio soddisfare le esigenze indicate nel presente articolo, promuovendo presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione.

6. Gli enti gestori, nell'adottare le misure per la mobilità degli assegnatari che non richiedono la cessione degli alloggi inseriti nei piani di vendita, possono prevedere forme d'incentivazione al trasferimento.

7. Il procedimento di mobilità nei confronti, degli assegnatari portatori di handicap, ultrasessantenni, in mobilità, disoccupati o cassintegrati può essere avviato solo a condizione che gli interessati siano consenzienti.

Art. 16.

Cause di annullamento e decadenza

1. Il comune dispone l'annullamento dell'assegnazione nei seguenti casi:

- a) contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa;
- b) ottenimento dell'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

2. Il comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione, oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge, qualora il nucleo assegnatario:

a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione, salvo quanto indicato nella lettera e);

e) fruisca di una situazione economica del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione. Ai soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione e per un periodo comunque non superiore a sei anni da quello in cui si verifica il superamento del limite, non vengono considerati i redditi prodotti di figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali coniugi degli stessi;

f) sia moroso per un periodo superiore a tre mensilità, salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 5;

g) apporti modificazioni non autorizzate dall'ente gestore all'alloggio, ai locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista;

h) adotti comportamenti penalmente rilevanti, violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi;

i) mantenga un comportamento gravemente asociale che determini turbative alla sicurezza ed alla tranquillità dei condomini ovvero condizioni di antigiene ed ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato;

j) si sia reso ripetutamente inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;

k) ulteriori condizioni previste nel regolamento di cui all'art. 3, comma 4.

3. I provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione che comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione, costituiscono titolo esecutivo e contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose.

4. Scaduto tale termine il provvedimento deve essere eseguito a cura del comune entro tre mesi, salvo diversa intesa con l'ente gestore.

5. Qualora il comune non rispetti il termine previsto per l'esecuzione del provvedimento per gli alloggi non di sua proprietà, ogni eventuale insolvenza maturata successivamente dall'assegnatario è a carico del comune stesso.

6. A decorrere dalla data della pronuncia di annullamento o decadenza dall'assegnazione e sino alla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente gestore continua ad applicare il canone in essere nel periodo di legittima occupazione dell'alloggio. Successivamente alla scadenza di tale termine si applica un canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili, aventi analoghe caratteristiche, ubicati nella medesima zona.

7. Le spese documentabili conseguenti all'emanazione ed all'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dall'ente proprietario che potrà rivalersi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi.

Art. 17.

Occupazione illegale degli alloggi

1. L'ente gestore o il comune, qualora accerti l'occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attiva le procedure stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della presente legge per il rilascio dell'alloggio.

2. Il provvedimento emanato dal comune a seguito di quanto previsto dal comma 1, costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio e stabilisce un termine per il suo rilascio. Si applica quanto previsto dall'art. 16, commi 4, 5, 6 e 7.

3. L'occupazione senza titolo di alloggi da assegnare, conseguita con atti o comportamenti penalmente rilevanti, concretizza la fattispecie di occupazione abusiva. In tal caso, il comune oltre a quanto indicato ai precedenti commi, persegue gli occupanti ai sensi dell'art. 33 del codice penale.

Art. 18.

Risoluzione del contratto

1. I comuni possono prevedere negli atti convenzionali di locazione specifiche condizioni, ulteriori rispetto a quanto indicato nell'art. 16, la cui violazione comporti l'immediata risoluzione dell'atto medesimo.

Art. 19.

Morosità

1. Il mancato pagamento dei canoni e delle quote per i servizi accessori, dovuti per tre mensilità, anche non continuative, determina la messa in mora da parte dell'ente gestore, il quale ingiunge la liquidazione di una somma, pari agli importi non riscossi, comprensiva degli interessi legali e delle spese e provvede alla riscossione coattiva.

2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone o dei servizi accessori può essere sanata entro il termine stabilito dall'ente gestore decorrente dalla messa in mora.

3. L'ente gestore può concedere dilazioni nel recupero della morosità a richiesta dell'assegnatario con applicazione degli interessi legali sull'importo determinato ai sensi del comma 1 a seguito di idonee garanzie.

4. La mancata corresponsione di quanto stabilito al comma 1, anche con le modalità previste dai commi 2 e 3, determina l'avvio della procedura di decadenza di cui all'art. 16.

5. Il termine di cui al comma 1, è fissato in dodici mesi nel caso di mancato pagamento delle competenze dovute, per situazioni di disoccupazione sopravvenuta o grave malattia dell'assegnatario o di un componente del suo nucleo familiare, debitamente accertate dall'ente gestore.

6. Qualora l'assegnatario moroso versi quanto dovuto, anche con dilazioni, il procedimento di decadenza è sospeso e successivamente revocato ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

7. È del pari sospeso qualora il comune, constatata la grave situazione personale o familiare dell'assegnatario, si accoli il pagamento di quanto dovuto dallo stesso soggetto, a titolo di canone di locazione e della quota dei servizi accessori.

Art. 20.

Interventi di sostegno economico all'utenza

1. Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica istituiscono, secondo le modalità fissate dalla Regione, un fondo di sostegno economico all'utenza da utilizzarsi per il pagamento di parte del canone di locazione e per il rimborso dei servizi accessori.

2. Al finanziamento di detto fondo concorrono la Regione, gli enti locali e gli enti gestori. La Regione concorre nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Gli enti locali e gli enti gestori possono destinare a tale scopo anche una quota dei canoni percepiti per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione.

3. I contributi sono destinati agli assegnatari che non siano in grado di sostenere gli oneri di cui al comma 1, a condizione che l'alloggio occupato non superi lo standard adeguato al relativo nucleo familiare e l'assegnatario non abbia rifiutato il cambio con altro alloggio adeguato.

4. Gli enti gestori destinano una parte delle disponibilità annuali del fondo per il superamento delle situazioni di morosità pregressa, al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti meritevoli, in effettivo stato di bisogno e con apparente capacità di restituzione, che incontrano difficoltà di accesso al credito finalizzato alla estinzione delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso.

5. Tale quota di fondo è utilizzata a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute per la gestione dei fondi speciali iscritte, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali), in un apposito elenco tenuto presso la Regione, a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalità del fondo.

6. Le fondazioni e le associazioni destinatarie della quota di fondo di cui al comma 5 prestano garanzie alle banche in favore dei soggetti di cui al comma 4 ovvero erogano direttamente i finanziamenti a tali soggetti.

7. La Regione provvede annualmente al riparto di tale fondo a favore delle A.R.T.E e ne disciplina le modalità di utilizzo.

TITOLO IV

CESSIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 21.

Programmi di cessione

1. Gli enti proprietari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, d'intesa con gli enti gestori e con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello provinciale, previa individuazione di quegli immobili che, a causa della localizzazione in zone disagiate e prive di servizi e dello stato di degrado sia del caseggiato che dell'unità immobiliare, costituiscono situazioni di elevato e comprovato disagio sociale ed ambientale, predispongono piani di cessione del patrimonio e di investimento degli introiti finalizzati:

a) a favorire l'accesso alla proprietà degli assegnatari aventi titolo;

b) allo sviluppo ed alla razionalizzazione del settore anche mediante la riqualificazione del patrimonio, ovvero la configurazione di operazioni di investimento i cui proventi sono da ridestinare all'E.R.P.;

c) al sostegno, secondo le vigenti disposizioni, dei locatari di abitazioni di proprietà privata allo scopo di contenere la domanda di alloggi pubblici;

d) a soddisfare la domanda di assegnazione in locazione agli aventi diritto.

2. Qualora l'intesa di cui al comma 1 non si raggiunga nel termine di trenta giorni dalla richiesta, l'ente proprietario provvede comunque a trasmettere il relativo piano di vendita alla Regione per gli adempimenti di competenza.

Art. 22.

Programmi di investimento

1. La Regione definisce gli indirizzi ed i criteri per la redazione dei piani di cessione e di investimento.

2. La Regione può definire annualmente una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti destinati all'investimento da riprogrammare direttamente per le finalità di cui all'art. 21.

3. Gli interventi inclusi nei piani di investimento con esclusione della quota di cui al comma 2 devono descrivere analiticamente, individuandoli sul territorio, gli immobili o le opere da realizzare, recuperare o acquistare, indicando per ciascuno di essi il costo preventivato, la stima dei tempi di attuazione o di acquisto.

Art. 23.

Requisiti soggettivi degli assegnatari aspiranti all'acquisto

1. Possono presentare domanda per l'acquisto gli assegnatari in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere in uso a titolo di locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica, da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo dei cinque anni è possibile cumulare il periodo trascorso dall'assegnatario in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica. È considerato utile per l'assegnatario anche il periodo trascorso come componente della famiglia di altro assegnatario solo se sia subentrato a quest'ultimo nel rapporto di assegnazione;

b) essere familiari conviventi con l'assegnatario. In tali casi è comunque garantito il diritto di abitazione dell'assegnatario;

c) non essere in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

2. Gli assegnatari che non intendano avvalersi della facoltà di cui al presente articolo rimangono titolari dell'alloggio, fatti salvi i casi in cui dichiarino la disponibilità alla mobilità consensuale.

3. Al fine dell'esercizio da parte degli assegnatari delle facoltà di cui al presente articolo gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

Art. 24.

Prezzo e modalità di vendita

1. Il prezzo degli alloggi fa riferimento al valore catastale con la diminuzione di un punto percentuale, fino al massimo del 15 per cento, per ogni anno di assegnazione, da calcolarsi al netto dei costi di cui all'art. 1, comma 10-bis della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2. Il valore catastale di cui al comma 1 è determinato tenendo conto degli aggiornamenti avvenuti a fini fiscali, ivi compreso quanto disposto dall'art. 2, comma 63 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

3. Il valore di cui al comma 2, in mancanza di specifici ulteriori adeguamenti disposti dalla normativa fiscale, viene aggiornato annualmente a decorrere dal 2005 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno dell'anno precedente.

4. Limitatamente agli immobili - di cui all'art. 21 comma 1, il valore catastale degli stessi può essere ridotto dagli enti proprietari di una quota percentuale fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla valutazione delle caratteristiche indicate nel suddetto comma 1.

5. Il prezzo degli alloggi facenti parte degli immobili di cui all'art. 21, comma 1 è costituito dal valore determinato ai sensi del comma precedente con la diminuzione di un punto percentuale per ogni anno di assegnazione, fino ad un massimo del 15 per cento.

6. Gli alloggi non assegnati inclusi nei piani di vendita e ricompresi in edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è minoritaria, sono venduti mediante asta pubblica, assumendo come prezzo base il valore di cui al comma 2. Al di fuori del caso precedente, gli alloggi che si rendono annualmente disponibili possono essere venduti in misura non superiore al 50 per cento del loro ammontare complessivo.

7. La vendita all'asta pubblica è riservata a nuclei familiari non proprietari di altri alloggi ed aventi i requisiti previsti per l'accesso ai con-tributi dell'edilizia agevolata.

8. Le alienazioni degli alloggi possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione con una riduzione pari al 5 per cento del prezzo di cessione;

d) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di cinque anni ad un interesse pari al tasso legale previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Art. 25.

Limiti per la vendita degli alloggi acquistati

1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e, comunque, fino a quando non ne sia pagato interamente il prezzo.

2. Per sopravvenuti gravi motivi l'ente che ha venduto l'alloggio può autorizzarne la cessione prima del periodo di cui al comma 1. In tal caso l'alloggio può essere venduto solo ad enti pubblici od a soggetti aventi i requisiti previsti per l'accesso all'edilizia agevolata al prezzo di cessione rivalutato.

3. In caso di consentita vendita le A.R.T.E. hanno diritto di prelazione. Tale diritto si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi all'ente cedente un importo pari al 20 per cento del valore catastale calcolato sulla base dell'art. 24, ridotto al 10 per cento a decorrere dal quindicesimo anno successivo a quello di vendita.

4. Nei contratti di compravendita devono essere esplicitamente inserite le clausole di cui ai precedenti commi.

Art. 26.

Approvazione dei programmi

1. I programmi di cui al presente titolo che possono riguardare anche le unità immobiliari ad uso non abitativo facenti parte dei fabbricati inseriti nel piano di vendita, sono approvati dalla Regione, su proposta degli enti proprietari, i quali possono agire anche in forma associata con riferimento al medesimo ambito di appartenenza, ovvero avuto comunque riguardo alla contiguità territoriale.

2. L'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo, fermo restando il diritto di prelazione per l'eventuale conduttore, avviene sulla base dei prezzi di mercato e, per quelle non locate, tramite asta pubblica. In questi casi non trova applicazione l'art. 25.

3. L'ente proponente, entro sei mesi dalla conclusione dei programmi di cui al presente titolo, trasmette alla Regione la rendicontazione concernente gli alloggi venduti e le risorse introitate.

4. Nel caso in cui l'articolazione del piano abbia valenza pluriennale, la cessione degli alloggi per gli anni successivi al primo è condizionata alla dimostrazione fornita dall'ente proponente, di aver reinvestito gli introiti secondo il piano di investimento approvato.

5. Per ogni atto di compravendita stipulato, il soggetto alienante è tenuto a comunicare tempestivamente all'A.R.T.E. territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11, i dati relativi all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, i proventi delle alienazioni di cui al presente titolo rimangono nella disponibilità degli enti proprietari.

TITOLO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI).

Art. 27.

Modificazione dell'art. 2 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende sono enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile; hanno sede legale nel capoluogo di ogni provincia».

Art. 28.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1998 sono abrogate le parole da «in relazione a normativa».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1998 è abrogato.

3. La lettera b) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1998 è così sostituita:

«b) partecipano, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a consorzi, società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali;».

4. La lettera d) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1998 è abrogata.

5. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1998 è così sostituito:

«5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13, qualora le forme associative di cui alla lettera b), del comma 4 presentino, per un esercizio, rendiconti di gestione in perdita, la giunta regionale, valutata la natura e l'entità del risultato negativo, richiede all'amministratore unico una relazione nella quale siano specificate le cause che hanno determinato tale risultato con l'indicazione dei provvedimenti adottati per il suo contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione.».

Art. 29.

Modifiche agli articoli 21 e 23 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9

1. L'art. 21 della legge regionale n. 9/1998 è così sostituito:

«Art. 21 (*Centro di Valutazione Territoriale*). — 1. Al fine di dare attuazione al programma comunitario Interreg III B - MEDOCC, progetto centri di valutazione territoriali, è istituito il centro di valutazione territoriale, di seguito definito CVT, presso la struttura competente in edilizia, quale strumento tecnico gestionale della Regione per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che operano nel settore e, in particolare, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) elaborazione ed applicazione, a supporto della programmazione regionale, di valutazioni di fattibilità dei programmi di riqualificazione urbana (aspetti economico - esibitivi, aspetti architettonico - urbanistici e loro reciproche interrelazioni);

b) recepimento ed accompagnamento di progetti locali ed integrazioni fra progetti;

c) elaborazione di procedure e metodologie di gestione dei conflitti;

d) sperimentazione di azioni pilota dei processi di programmazione e valutazione degli interventi.

2. La Regione favorisce l'articolazione del CVT anche a livello locale mediante la formazione di centri locali, integra le attività del CVT con i sistemi informativi territoriali regionali e coinvolge nell'attività del CVT gli altri soggetti già operanti sulle tematiche dell'edilizia.

3. Per l'attività del CVT, la Regione può avvalersi anche di soggetti esterni pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che, in sede locale, hanno partecipato allo sviluppo del progetto comunitario di cui al comma 1.»

2. L'art. 23 della legge regionale n. 9/1998 è abrogato.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari a € 500.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 e conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004, e aumento di € 500.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 7.105 «Edilizia residenziale a favore di privati».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 31.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica);

b) ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 32.

Soppressione della gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972

1. La gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica) è soppressa e le relative somme rimangono nella disponibilità delle A.R.T.E.

2. La Regione definisce i criteri e gli indirizzi di contabilizzazione e di utilizzo delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico.

3. Le A.R.T.E. predispongono i piani di utilizzo delle somme attualmente contabilizzate nella gestione speciale e di quelle derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico secondo i criteri di cui al comma 2. Tali piani sono sottoposti alla funzione di controllo della giunta regionale concernente gli atti ricompresi nell'art. 12, comma 1 lettera e) della legge regionale n. 9/1998.

Art. 33.

Norme transitorie

1. La Regione approva entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti e i criteri per l'assegnazione degli alloggi anche finalizzati alla omogeneità dei successivi regolamenti comunali;

b) la convenzione tipo di cui all'art. 13, comma 4.

2. Entro tre mesi dall'adempimento di cui al comma 1, lettera a), i comuni emanano i regolamenti per l'assegnazione degli alloggi. Sino alla definizione delle graduatorie conseguenti ai nuovi bandi, si procede alle assegnazioni sulla base delle graduatorie in essere non esaurite.

3. Le commissioni assegnazione alloggi operanti alla data di entrata in vigore della presente normativa portano a termine le graduatorie conseguenti ai bandi per i quali sono state nominate.

4. Entro sei mesi dall'adempimento di cui al comma 1, lettera b), i comuni sono tenuti a stipulare la convenzione di cui all'art. 13 al fine e del passaggio in gestione alle A.R.T.E. del patrimonio. Sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni aventi il medesimo oggetto, già approvate ai sensi della precedente normativa.

5. I piani di vendita approvati ai sensi della legge n. 560/1993 cessano di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure di vendita avviate dagli enti proprietari, in attuazione dell'ultimo piano di investimento approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle quali; entro il suddetto termine di tre mesi, sia intervenuta l'accettazione ed il conseguente rispetto, da parte dell'assegnatario, delle condizioni e dei termini di acquisto comunicati dall'ente.

6. Sino all'effettiva emanazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), il requisito per conseguire l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., concernente i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili, fa riferimento alle seguenti condizioni:

a) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale regionale, secondo caratteristiche stabilite dalla Regione;

b) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera a) su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello corrispondente ad un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare previsto in assegnazione. Nel caso di più alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, tra quelli messi a concorso, si prende a riferimento il valore più alto.

7. I comuni possono prevedere la regolarizzazione dei rapporti locativi in via definitiva per gli occupanti degli alloggi requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La regolarizzazione è comunque subordinata alla verifica dell'insussistenza di insolvenze riferite a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio requisito.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 relative ai limiti temporali di cittadinanza italiana, trovano applicazione decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Norme di prima applicazione

1. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge i comuni possono autorizzare l'ampliamento del nucleo familiare nei confronti dei discendenti dello stesso, qualora sia comprovata, anche mediante verifiche presso l'alloggio, la convivenza con finalità di assistenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 giugno 2004

BIASOTTI

04R0608

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-103/Leg. di data 12 giugno 2002 (Regolamento concernente l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3).

(Pubblicato nel Suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 17 agosto 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente;

Vista la legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 «Ordinamento della formazione professionale in provincia di Trento» ed in particolare l'art. 15, come modificato dall'art. 69, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1106 di data 20 maggio 2004, con la quale la giunta provinciale ha approvato le modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-103/Leg. di data 12 giugno 2002 regolamento concernente l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 2, modificato dall'art. 69, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3);

Decreta:

di emanare il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «in materia di programmazione» sono sostituite dalla seguente «provinciale»;

b) nei comma 2, le parole: «e sono individuate le risorse da destinare ai diversi settori» sono sostituite dal seguente periodo: «Annualmente con provvedimento della giunta provinciale sono individuate le risorse da destinare alle diverse strutture provinciali interessate all'attuazione delle iniziative cofinanziate»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il provvedimento previsto dal comma 2 è adottato su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali d'intesa con gli assessori competenti in materia di istruzione e di programmazione, ricerca e innovazione e previo parere della cabina tecnica di regia nonché della commissione provinciale per l'impiego».

Art. 2.

Modificazione all'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Nel comma 3 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., le parole: «dal servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura provinciale competente in materia di Fondo sociale europeo».

Art. 3.

Modificazione all'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per sostenere l'accesso e la partecipazione delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo la provincia autonoma di Trento eroga incentivi, anche sotto forma di buoni di servizio o di accompagnamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti con il provvedimento della giunta provinciale previsto dall'art. 2, comma 2, primo periodo».

Art. 4.

Modificazione all'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Nel comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., le parole: «al servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura provinciale competente in materia di Fondo sociale europeo».

Art. 5.

Modificazione all'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Nel comma 4 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., le parole: «Il servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, alla lettera d), dopo la parola: «risultati» sono inserite le seguenti: «e capacità di realizzazione»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora le proposte progettuali si riferiscano ad ambiti di programmazione individuati preventivamente dalla provincia, si fa riferimento solo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa»;

c) nel comma 4, le parole: «dirigente del servizio competente» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile della struttura provinciale competente.».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «del servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale» sono sostituite dalle parole: «della struttura provinciale competente in materia di Fondo sociale europeo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il nucleo tecnico di valutazione è composto da tre esperti in materia di formazione e di valutazione di azioni formative e da un funzionario della provincia ed è nominato dalla giunta provinciale garantendo un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Fa altresì parte di volta in volta del nucleo un funzionario proposto dalla cabina tecnica di regia in relazione alle materie interessate dalla valutazione. Le funzioni di segreteria del nucleo sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di Fondo sociale europeo».

Art. 8.

Modificazione all'art. 27 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Nel comma 1 dell'art. 27 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., le parole: «al servizio competente», sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura provinciale competente in materia di Fondo sociale europeo».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Prima dell'avvio dell'intervento formativo e previa apposita richiesta, il soggetto attuatore, in luogo di quanto previsto dall'art. 27, può essere autorizzato, dal responsabile della struttura provinciale competente in materia di Fondo sociale europeo, ad effettuare la rendicontazione mediante la presentazione del consuntivo di gestione»;

b) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis). Nel caso di avvio sperimentale delle procedure di cui all'art. 27, dai soggetti attuatori che non aderiscono a tale sperimentazione»;

c) nel comma 3, le parole: «presentando al servizio competente» sono sostituite dalle seguenti: «presentando alla struttura provinciale competente».

Art. 10.

Modificazione all'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. Nel comma 1 dell'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., le parole: «entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal termine massimo fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «il servizio competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale competente in materia di Fondo sociale europeo»;

b) nel comma 2, le parole: «Il medesimo servizio» sono sostituite dalle seguenti: «La medesima struttura provinciale».

Art. 12.

Modificazioni all'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «il servizio competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale competente in materia di Fondo sociale europeo»;

b) nel comma 2, le parole: «Il medesimo servizio» sono sostituite dalle seguenti: «La medesima struttura provinciale».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 15 giugno 2004

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2004, registro n. 1, foglio n. 5.

04R0585

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 giugno 2004, n. 6-16/Leg.

Modificazioni alle competenze dei servizi provinciali (art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 20 luglio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1269 di data 11 giugno 2004; con la quale è stato approvato lo schema di regolamento recante «Modificazioni alle competenze dei servizi provinciali (art. 65, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla declaratoria della scheda n. 1 «Servizio legislativo» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fornisce supporto alle strutture provinciali per il recepimento normativo nell'ordinamento provinciale degli atti normativi comunitari e per la verifica, ai fini del suo adeguamento, della legislazione provinciale rispetto alla normativa comunitaria».

Art. 2.

1. Alla declaratoria della scheda n. 21 «Servizio lavoro» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è aggiunto in fine il seguente comma:

«6-bis. Esercita funzioni di vigilanza ispettiva sullo svolgimento delle azioni a cofinanziamento del fondo sociale europeo».

Art. 3.

1. Alla declaratoria della scheda n. 31 «Servizio opere igienico-sanitarie» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il servizio provvede agli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo inerenti la costruzione, la sistemazione e la manutenzione degli impianti di depurazione degli scarichi di fognatura civili e dei collettori principali.»;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 4.

1. Alla declaratoria della scheda n. 55 «Servizio per le politiche di gestione dei rifiuti» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è aggiunto in fine il seguente comma:

«5-bis. Provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi inerenti la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e bonifica degli impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti di competenza provinciale, fatte salve le funzioni attribuite ad altre strutture provinciali.».

Art. 5.

1. Alla declaratoria della scheda n. 59 «Servizio utilizzazione delle acque pubbliche» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Provvede alla determinazione dei canoni relativi all'utilizzo delle acque pubbliche e al controllo dell'avvenuto pagamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2004
Registro n. 1, foglio n. 3

04R0466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 luglio 2004, n. 7-17/Leg.

Regolamento recante: «Istituzione di nuovi servizi, modificazioni alle competenze di alcuni servizi provinciali (art. 6 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) e declaratoria dell'Ufficio stampa».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 13 luglio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 5 luglio 2004, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento recante «Istituzione di nuovi servizi, modificazioni alle competenze di alcuni servizi provinciali (art. 6 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) e declaratoria dell'ufficio stampa»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'allegato C) alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è aggiunta la seguente scheda:

«66 (*Servizio libro fondiario*). — 1. Sovrintende all'impianto, al ripristino ed alla tenuta del libro fondiario.

2. Svolge le funzioni di controllo, di verifica e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del libro fondiario.

3. Cura, in accordo con la struttura competente in materia di sistema informativo elettronico provinciale, la definizione dei programmi di informatizzazione dei servizi del libro fondiario nel contesto di una coordinata realizzazione del sistema informatico/informativo.

Art. 2.

1. Nell'allegato C) alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è aggiunta la seguente scheda:

«67 (*Servizio catasto*). — 1. Sovrintende alle operazioni di conservazione del catasto fondiario e fabbricati.

2. Svolge le funzioni di controllo, di verifica e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del catasto.

3. Cura, in accordo con la struttura competente in materia di sistema informativo elettronico provinciale, la definizione dei programmi di informatizzazione dei servizi del catasto nel contesto di una coordinata realizzazione del sistema informatico/informativo.

4. Cura le revisioni periodiche degli estimi catastali e l'attività di raffittinno della rete geodetica del territorio provinciale.

Art. 3.

1. Alla declaratoria della scheda n. 40 «Servizio commercio e cooperazione» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella denominazione del «Servizio commercio e cooperazione» sono abrogate le parole «e cooperazione»;

b) il quarto capoverso è abrogato.

Art. 4.

1. Nell'allegato C) alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è aggiunta la seguente scheda:

«68 (*Servizio cooperazione*). — 1. Cura la trattazione degli affari concernenti lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione di produzione e lavoro e di servizio.

2. Svolge le attività ed i compiti derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alla provincia in materia di cooperazione, anche per quanto attiene lo sviluppo e la vigilanza delle cooperative.

3. Cura gli adempimenti connessi ai funzionamento dell'ufficio delle cooperative della provincia di Trento e della commissione provinciale per le cooperative.

4. Provvede agli adempimenti relativi al funzionamento e al controllo sulla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

Art. 5.

1. La denominazione e la declaratoria della scheda n. 16 Servizio «entrate» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente scheda:

«16 (*Servizio entrate, finanze e credito*). — 1. Provvede alla trattazione degli affari in materia di entrate, finanza e credito, elabora gli elementi di competenza per la predisposizione dei documenti contabili della provincia e collabora con le strutture competenti anche per la determinazione del bilancio per centri di responsabilità, dei preventivi di cassa e del budget da assegnare ai dirigenti. Predisporre i provvedimenti di determinazione dei residui attivi nonché il rendiconto generale della provincia in collaborazione con il servizio bilancio e ragioneria.

2. Compie studi ed analisi della normativa fiscale e propone l'adozione di iniziative ed azioni volte a massimizzare le entrate di natura tributaria spettanti alla provincia. Promuove azioni a difesa dell'autonomia finanziaria della provincia.

3. Predisporre gli elementi per gli accordi e le intese con lo Stato previste dallo statuto e dalle norme di attuazione in materia finanziaria. Verifica gli atti degli uffici statali relativi alla compartecipazione provinciale a tributi erariali, nonché quelli dell'amministrazione provinciale da cui possono comunque derivare un accertamento od una riscossione, provvede inoltre alla promozione ed al controllo delle entrate, in conformità a quanto disposto dal regolamento di contabilità della Provincia.

4. Predisporre analisi e progetti volti alla ricerca di modalità innovative e straordinarie di finanziamento degli investimenti, anche con riferimento alle possibilità offerte dai mercati finanziari. Provvede agli atti inerenti alla contrazione di mutui, all'emissione di prestiti ed al ricorso ad altre forme di finanza straordinaria, nonché alle anticipazioni di cassa; elabora gli elementi per la regolazione dei flussi finanziari e promuove azioni volte all'ottimizzazione della gestione della liquidità complessiva della finanza provinciale.

5. Provvede al recupero forzoso dei crediti della provincia e agli adempimenti relativi ai rapporti con il concessionario della riscossione. Verifica i conti amministrativi dei consegnatari dei beni e degli agenti della riscossione e riscontra il conto giudiziale del tesoriere. Predisporre gli atti per le partecipazioni finanziarie della provincia.

6. Cura gli adempimenti derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto e dalle leggi in materia di ordinamento degli istituti di credito a carattere regionale con sede legale in provincia di Trento e propone modifiche alle leggi stesse.

7. Promuove iniziative volte al coordinamento delle attività dei diversi soggetti operanti nel settore del credito a livello locale ed al coinvolgimento degli stessi nelle azioni dirette allo sviluppo e modernizzazione dell'economia trentina.

8. Predisporre analisi e progetti volti allo sviluppo di nuove iniziative nel campo della gestione del risparmio individuale e collettivo, anche previdenziale, finalizzate a favorire i ritorni economici e finanziari sul territorio.

Art. 6.

1. Alla declaratoria della scheda n. 2 «Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne» dell'allegato A) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3 sono abrogati.

Art. 7.

Ufficio stampa

Provvede all'espletamento dei compiti connessi all'informazione generale e alla documentazione dell'attività della giunta provinciale e della provincia autonoma di Trento intesa in senso lato.

Promuove ed attua il coordinamento dei compiti svolti nell'ambito del settore delle informazioni e delle attività di stampa, anche attraverso la progettazione di campagne di comunicazione sulle iniziative provinciali di interesse pubblico e cura altresì la relativa attività editoriale. Sovrintende alla raccolta del materiale video-fotografico, dei relativi archivi e raccolte.

Coordina l'istituenda conferenza della comunicazione e gestisce il Centro audiovisivi e il portale della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 luglio 2004

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2004
Registro n. 1, foglio n. 4

04C0447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 luglio 2004, n. 8-18/Leg.

Regolamento di esecuzione del titolo II, capo I, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

(Pubblicato nel *Suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 17 agosto 2004*)

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Registro n. 1, foglio n. 4

04R0586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 luglio 2004, n. 9-19/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. - Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 31 agosto 2004*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1705 di data 23 luglio 2003, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 13 (Confronto concorrenziale nella trattativa privata) ed è stato introdotto il capo I-bis al decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., contenente il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

1. All'art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. In alternativa a quanto previsto dal presente articolo, il confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 5, può essere esperito con le procedure telematiche disciplinate dal capo I-bis, nei limiti ivi previsti.».

Art. 2.

Introduzione del capo I-bis nel decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

1. Dopo l'art. 17 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis

PROCEDURE TELEMATICHE PER LO SVOLGIMENTO
DEL CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 17-bis

Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina lo svolgimento del confronto concorrenziale previsto dall'art. 21, comma 5, della legge con riguardo alle procedure di scelta del contraente attraverso sistemi automatizzati. La disciplina recata da questo capo è applicabile unicamente nel caso di approvigionamento di beni e di servizi il cui valore di stima non superi l'importo indicato all'art. 21, comma 2, lettera h), della legge.

2. Gli enti funzionali della provincia, gli enti locali e le loro aziende o istituzioni possono avvalersi del sistema telematico e del gestore del sistema individuati dalla provincia, previa verifica della compatibilità tecnica e organizzativa da parte di quest'ultima. Resta ferma per gli enti locali la possibilità di disciplinare con proprio regolamento le procedure telematiche di acquisto nel rispetto della vigente legislazione.

3. Rimane altresì ferma la possibilità per la provincia e per gli enti previsti dal comma 2, di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi aderendo alle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 17-ter

Sistema telematico e gestore del sistema

1. Il sistema telematico e le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei partecipanti al confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

2. La conduzione tecnico-informatica del sistema è affidata ad un gestore del sistema. Il gestore del sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del sistema stesso, rivestendo il ruolo di amministratore di sistema, ed è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

Art. 17-quater

Elenco telematico dei fornitori

1. Per i fini del presente capo l'amministrazione istituisce un elenco telematico dei fornitori tra i quali l'amministrazione medesima sceglie i partecipanti al confronto concorrenziale con procedure telematiche. L'elenco dei fornitori è suddiviso per categoria merceologica.

2. Le imprese possono richiedere di essere inserite nell'elenco telematico dei fornitori compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa ed una dichiarazione che attesti il possesso della capacità giuridica, tecnica e commerciale prevista dalle norme vigenti. Prima della scadenza del termine di validità delle autocertificazioni rese ai sensi del presente comma, i fornitori sono invitati a riconfermare la sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione.

3. Può essere chiamato a partecipare ad una procedura telematica un fornitore che ha chiesto di essere registrato nell'elenco almeno tre giorni prima del termine fissato per l'inizio delle procedure di negoziazione.

4. Sono escluse dall'elenco fornitori le imprese che:

a) si siano rese responsabili di gravi inadempimenti nei confronti della pubblica amministrazione;

b) si siano rese responsabili di dichiarazioni false;

c) abbiano presentato offerte in relazione a gare i cui bandi o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici non posseduti dall'offerente;

d) abbiano cessato di possedere uno o più requisiti richiesti per la registrazione al momento di una verifica formale;

e) non abbiano confermato l'offerta in sede di aggiudicazione della gara;

f) per almeno tre gare consecutive relative alle categorie merceologiche per le quali sono iscritte, e per le quali abbiano ricevuto richiesta d'offerta, non abbiano presentato alcuna offerta.

5. Ai fornitori esclusi dall'elenco telematico dei fornitori è data comunicazione a mezzo di posta elettronica; il fornitore può chiedere la riammissione all'elenco telematico decorsi sei mesi dall'esclusione. Nei casi previsti dall'art. 23 della legge, la riammissione nell'elenco è disposta secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

6. Possono essere sospese dall'elenco telematico dei fornitori, tramite comunicazione all'interessato a mezzo di posta elettronica, le imprese che non abbiano tempestivamente comunicato le variazioni intervenute in relazione ai dati forniti in sede di registrazione all'elenco. Il periodo di sospensione ha termine nel momento in cui l'impresa comunica le variazioni intervenute.

Art. 17-quinquies

Svolgimento delle procedure telematiche

1. Alle imprese iscritte nell'elenco previsto dall'art. 17-quater, scelte dall'amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge, è inviato, a mezzo posta elettronica, un invito ad offrire contenente, in particolare, l'avvio e le modalità di svolgimento della procedura di gara e le modalità per l'inoltro dell'offerta.

2. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui sia necessario assicurare un'indispensabile qualità dei prodotti anche attraverso l'analisi di campioni, al fine di rispettare il principio del rapporto prezzo/qualità, valutabile in base agli elementi stabiliti di volta in volta nell'invito ad offrire, indicati nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, l'amministrazione può avvalersi di un'apposita commissione;

b) il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell'unica offerta o delle offerte con rilanci al ribasso. In quest'ultimo caso i rilanci al ribasso potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito ad offrire.

3. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di sospendere o di rinviare la negoziazione qualora nel corso della stessa si siano verificate anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete, che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito, ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte. L'amministrazione può inoltre annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà l'amministrazione dà espressamente conto nell'invito ad offrire.

4. All'impresa che ha formulato l'offerta migliore è provvisoriamente aggiudicato il contratto. Di tale aggiudicazione provvisoria è inviata all'impresa stessa conferma mediante posta elettronica.

5. L'impresa aggiudicataria è tenuta a confermare la propria offerta, entro il termine indicato nell'invito ad offrire, mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo ovvero con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.

Art. 17-sexies

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente capo si applica alle procedure telematiche, in quanto compatibile, la vigente disciplina provinciale in materia di attività contrattuale.»

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

04R0533

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2004, n. 23.

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 33 del 18 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, attraverso le norme sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria, integra il percorso di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), avviato con la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni

urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale). La presente legge inoltre, mediante l'individuazione e la disciplina degli strumenti di programmazione afferenti alle predette materie, da prima applicazione, limitatamente agli aspetti connessi con i procedimenti di programmazione, alle previsioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. La presente legge apporta altresì ulteriori modifiche alla predetta legge regionale n. 8/2001 in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Art. 2.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono volte in particolare a:

a) valorizzare il ruolo degli enti locali nei processi di programmazione e verifica in materia sanitaria e sociosanitaria;

b) promuovere la partecipazione a detti processi delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni rappresentative, delle altre parti sociali e dei soggetti appartenenti al terzo settore;

c) consolidare e sviluppare l'integrazione sociosanitaria;

d) avviare la sperimentazione per l'attuazione e la promozione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce:

a) le modalità di partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione e verifica a livello regionale, aziendale e zonale, di ambito distrettuale;

b) gli strumenti della programmazione in materia sanitaria e sociosanitaria;

c) gli strumenti della programmazione e le modalità necessarie per l'avvio, a livello sperimentale, dell'attuazione e promozione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

3. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le rappresentanze di cui all'art. 3, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, riconoscono e valorizzano il ruolo:

a) delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia);

b) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro, delle organizzazioni della cooperazione sociale e delle associazioni di volontariato;

c) delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato.

4. La Regione e gli enti locali favoriscono inoltre l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle associazioni di tutela degli utenti e assumono il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e con le altre parti sociali.

Capo II

PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3.

Modalità di partecipazione degli enti locali alla programmazione e alla verifica

1. Gli enti locali partecipano alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi attraverso le seguenti rappresentanze:

a) a livello regionale: la conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/2001, come sostituito dall'art. 4;

b) a livello aziendale: la conferenza dei sindaci, di cui all'art. 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale

ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come sostituito dall'art. 5, comma 1, ovvero la sua rappresentanza;

c) a livello di distretto-ambito: l'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'art. 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come sostituito dall'art. 6, comma 1.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2001

1. L'art. 1 della legge regionale n. 8/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale*). — 1. La conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di seguito denominata conferenza, ha la seguente composizione:

a) i presidenti delle conferenze dei sindaci, di cui all'art. 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;

b) i presidenti delle rappresentanze nominate in seno alle conferenze di cui alla lettera a), qualora non già presidenti delle medesime, o loro delegati;

c) i presidenti delle assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'art. 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modifiche, qualora non già presidenti delle conferenze o delle rappresentanze suddette, o loro delegati.

2. Ai lavori della conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI e uno di Federsanità-ANCI.

3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, individuati con apposito provvedimento della giunta regionale nell'ambito dei nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi avanzata dall'amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto limite di tre unità.

4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori della conferenza.

5. I componenti della conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Regione. La conferenza elegge al suo interno il presidente.

6. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite dalla conferenza stessa, entro novanta giorni dall'insediamento, con regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la giunta regionale entro i novanta giorni successivi.

7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

a) addiuvare all'intesa con la Regione sul piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;

b) esprimere parere sulla proposta di piano sanitario e sociosanitario regionale;

c) addiuvare all'intesa con la Regione sui progetti obiettivo di carattere sociosanitario;

d) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei componenti della conferenza, parere obbligatorio ed eventuali osservazioni su altri provvedimenti regionali aventi contenuto pianificatorio in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e, in ogni caso, sulle linee annuali di gestione di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 49/1996, e successive modifiche, e sui criteri per il riparto del fondo sociale regionale e della quota regionale del fondo nazionale per le politiche sociali;

e) collabora con la Regione per l'attuazione dei principi di cui dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);

f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;

g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del collegio sindacale; sui predetti atti la conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla giunta regionale per il tramite dell'agenzia regionale della sanità;

h) partecipa, tramite apposita intesa con la Regione da stipularsi prima delle nomine, alla definizione del mandato da assegnare ai direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie;

i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'art. 3-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/1999;

l) designa due dei componenti il collegio sindacale delle aziende ospedaliere e uno dei componenti il collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie.

8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle materie di comune interesse, la conferenza si raccorda con l'assemblea delle autonomie locali, di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali), come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge regionale 21/2003, secondo modalità stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti.

9. Il presidente della conferenza presenzia, con diritto di parola, alle sedute della giunta regionale aventi all'ordine del giorno le nomine dei direttori generali delle aziende ospedaliere e di quelle ospedaliero-universitarie.

10. La conferenza è supportata tecnicamente dalla direzione centrale della salute e della protezione sociale e dall'agenzia regionale della sanità, con le quali si raccorda un'apposita rappresentanza ristretta individuata all'interno della conferenza medesima, formata da non più di cinque componenti più il presidente.

11. Le funzioni di segreteria sono assicurate e svolte secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 6.

12. Su richiesta della conferenza o della Regione, possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro tecnici, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alle attività della conferenza stessa.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1994

1. L'art. 13 della legge regionale n. 12/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Conferenza dei sindaci*). — 1. La conferenza dei sindaci è l'organismo attraverso il quale i comuni svolgono le seguenti funzioni:

a) esprimono i bisogni di salute delle rispettive comunità locali e li rappresentano alla Regione e alla conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), e successive modifiche;

b) esprimono parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo locale (PAL) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modifiche;

c) addivengono all'intesa con l'azienda per i servizi sanitari sulle attività sociosanitarie comprese nel PAL;

d) partecipano, tramite apposita intesa con la Regione da stipularsi prima delle nomine, alla definizione del mandato da assegnare ai direttori generali delle aziende per i servizi sanitari;

e) esercitano, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai direttori generali di cui alla lettera d), le funzioni di cui all'art. 3-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 502/1992, come inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/1999;

f) verificano l'andamento generale dell'attività delle aziende per i servizi sanitari;

g) esprimono parere sulla nomina del coordinatore sociosanitario, con le modalità indicate all'art. 17. Qualora il coordinatore sociosanitario assuma anche le funzioni di direzione dei servizi in delega, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 517/1993, il parere espresso è vincolante;

h) designano due dei componenti il collegio sindacale delle aziende per i servizi sanitari.

2. La conferenza dei sindaci, fatto salvo quanto diversamente disposto da altre norme, svolge le funzioni di cui al comma 1 tramite una rappresentanza costituita al suo interno da non più di cinque componenti, nominati dalla stessa conferenza. La rappresentanza è presieduta da uno dei suoi componenti nominato dalla conferenza dei sindaci. Le modalità di funzionamento della conferenza e della sua rappresentanza sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta.

3. Il presidente della conferenza presenzia, con diritto di parola, alle sedute della giunta regionale aventi all'ordine del giorno le nomine dei direttori generali delle aziende per i servizi sanitari.».

2. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1994, come sostituito dal comma 1, provvede la giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 49/1996

1. L'art. 40 della legge regionale n. 49/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale*). — 1. Nell'ambito territoriale di ciascun distretto è istituita l'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale. I sindaci possono incaricare di farvi parte in via permanente un proprio delegato.

2. La costituzione dell'assemblea è promossa per iniziativa del sindaco del comune più popoloso dell'ambito distrettuale di pertinenza.

3. L'assemblea elegge al suo interno il presidente.

4. Alle riunioni dell'assemblea prendono parte, senza diritto di voto, il direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il coordinatore sociosanitario dell'azienda medesima, il responsabile del servizio sociale di cui all'art. 41-*quater* e il direttore di distretto; possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), firmatari dell'accordo di programma.

5. Sono compiti dell'assemblea:

a) partecipare al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;

b) attivare, per il tramite del suo Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona (PDZ) e alla stipula del relativo accordo di programma;

c) esprimere parere sulla nomina del direttore di distretto e sulla sua riconferma. Qualora l'azienda per i servizi sanitari gestisca, in delega, anche i servizi socio-assistenziali, il parere espresso è vincolante;

d) verificare l'attuazione degli obiettivi assegnati al direttore di distretto.

6. L'assemblea può individuare al suo interno una più ristretta rappresentanza per compiti attuativi di determinazioni collegialmente assunte o per l'elaborazione di progettualità specifiche.

7. Qualora l'assemblea debba acquisire assensi dalle amministrazioni pubbliche rappresentate, le determinazioni in tale sede concordate tengono luogo degli atti predetti, purché i partecipanti siano muniti del potere di esprimere definitivamente la volontà dei rispettivi enti; si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato all'assemblea, salvo che non comunichi, entro i dieci giorni successivi, il proprio motivato dissenso.

8. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea stessa previo parere dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale del distretto.

9. Qualora il distretto si estenda sull'ambito territoriale di un solo comune, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al sindaco del comune medesimo, salvi restando gli apporti di cui al comma 4.

10. Nell'ambito della provincia di Trieste, l'assemblea è costituita dai sindaci, o loro delegati, del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti i distretti.»

2. In caso di mancata adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del regolamento di cui al comma 8 dell'art. 40 della legge regionale n. 49/1996, come sostituito dal comma 1, provvede la giunta regionale entro i successivi novanta giorni.

Capo III

PROGRAMMAZIONE SANITARIA, SOCIALE E SOCIOSANITARIA

Art. 7.

Strumenti di programmazione

1. In attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, nella legge n. 328/2000 e nella legislazione regionale di settore, gli strumenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria sono i seguenti:

- a) il piano sanitario e sociosanitario regionale;
- b) il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- c) il piano attuativo locale (PAL) e il piano attuativo ospedaliero (PAO);
- d) il programma delle attività territoriali (PAT);
- e) il piano di zona (PDZ).

2. Per la predisposizione degli strumenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), la giunta regionale emana apposite linee guida, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le quali vengono altresì individuate modalità di elaborazione congiunta.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria.

4. Con successivi provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina la partecipazione consultiva al processo di programmazione e verifica da parte delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative dei cittadini, degli utenti e delle altre parti sociali, regolamentando il percorso di concertazione e definendo i criteri per l'individuazione dei soggetti chiamati a prendervi parte.

Art. 8.

Piano sanitario e sociosanitario regionale

1. Il piano sanitario e sociosanitario regionale definisce, in coerenza con le indicazioni del piano sanitario nazionale, le strategie regionali in materia di sanità e di integrazione sociosanitaria.

2. Il piano indica in particolare:

- a) gli obiettivi di salute perseguiti e i relativi indicatori di verifica;
- b) i livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal servizio sanitario regionale;
- c) gli interventi di riordino dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione e per conseguire maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'uso delle risorse disponibili;
- d) i piani di carattere settoriale;
- e) i progetti obiettivo sociosanitari, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
- f) gli indirizzi finalizzati a orientare il servizio sanitario regionale verso il governo clinico, allo scopo di perseguire l'appropriatezza dell'assistenza e il miglioramento continuo della qualità dei servizi, anche mediante la salvaguardia di elevati standard assistenziali fondati sulla medicina basata sulle prove di efficacia;

g) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione continua del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;

h) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per ciascun anno di validità del piano, al finanziamento corrente del servizio sanitario regionale e i criteri generali di riparto;

i) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per ciascun anno di validità del piano, agli investimenti edilizi e tecnologici e i criteri generali di assegnazione.

3. Il piano ha durata triennale ed è adottato con deliberazione della giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.

4. Sui progetti obiettivo sociosanitari tra la Regione e la predetta conferenza interviene apposita intesa.

Art. 9.

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di promuovere azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, definisce politiche integrate mirate a dare risposta ai bisogni della popolazione regionale, volte alla prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio della comunità regionale.

2. Il piano è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti ed è predisposto tenuto conto dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali, nel rispetto della titolarità delle funzioni, e nel pieno riconoscimento dei principi di sussidiarietà, concertazione e integrazione.

3. Il piano indica in particolare:

- a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire e i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;
- b) le aree e le azioni prioritarie di intervento;
- c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
- d) le modalità di finanziamento del sistema;
- e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione continua del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;
- f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla formazione e al funzionamento della rete integrata dei servizi sociali;
- h) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2.

4. Il piano ha durata triennale ed è adottato con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e d'intesa con la conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.

5. La rilevazione dei bisogni di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socio-assistenziale, definiti dalla giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Piano attuativo locale e Piano attuativo ospedaliero

1. Il piano attuativo locale (PAL) e il Piano attuativo ospedaliero (PAO) sono gli strumenti attraverso i quali vengono definite le strategie aziendali. Assume la denominazione di PAL o di PAO il complesso degli atti di programmazione triennale e annuale previsti dagli articoli dal 13 al 20 della legge regionale n. 49/1996, come da ultimo modificata dalla presente legge, relativi al programma e bilancio pluriennali di previsione e al programma e bilancio preventivo annuali.

2. Nell'ambito degli obiettivi fissati dal piano sanitario e socio-sanitario regionale e dalle linee annuali di gestione emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 49/1996, come modificato dall'art. 18, comma 1, il direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, in coerenza con il suo mandato e fatti salvi i restanti obblighi di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale n. 49/1996, come modificati dall'art. 18, commi 2 e 3, predispone la proposta di PAL e la presenta alla rappresentanza dei sindaci, di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 12/1994, come sostituito dall'art. 5, comma 1, al fine di acquisirne il parere obbligatorio prima della negoziazione con l'agenzia regionale della sanità.

3. Quanto disposto al comma 2 si applica anche ai PAO dell'azienda ospedaliera, dell'azienda ospedaliero-universitaria di Trieste, del policlinico universitario di Udine e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fatto salvo che, per questi, l'organismo di riferimento è la conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale.

4. Il parere di cui al comma 2 è reso nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996, come modificati dall'art. 18, commi 2 e 3.

5. I programmi delle attività territoriali dei singoli distretti, di cui all'art. 11, costituiscono parte integrante e sostanziale del PAL.

Art. 11.

Programma delle attività territoriali

1. Il programma delle attività territoriali (PAT) è lo strumento con il quale, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della pianificazione regionale e in coerenza con le strategie aziendali, vengono stabilite le politiche sanitarie e socio-sanitarie di distretto. Il PAT ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

2. Il PAT indica almeno:

- a) l'analisi del bisogno;
- b) gli obiettivi di salute e i relativi indicatori di verifica;
- c) le modalità organizzative dei servizi di pertinenza;
- d) i servizi di assistenza primaria e le attività sanitarie e socio-sanitarie assicurati nell'ambito del distretto;
- e) la localizzazione dei servizi e dei presidi territoriali;
- f) il coordinamento, di cui esplicita modalità operative e azioni a ciò preordinate, tra le attività del distretto quelle dei dipartimenti e dei restanti servizi aziendali, e in particolare quelle afferenti alle funzioni ospedaliere;
- g) le attività di tipo integrato previste al capo IV cui dare attuazione;

h) l'entità delle risorse da investire nella realizzazione degli obiettivi di carattere sanitario e in quelli di integrazione socio-sanitaria, per la quale vengono altresì determinate le quote, concordemente definite, da poi re rispettivamente a carico dell'azienda per i servizi sanitari e dei comuni.

3. Il PAT può inoltre prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione socio-sanitaria e di promozione di adeguati stili di vita e relazionali, diretti a gruppi a rischio sociale e/o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.

4. Il PAT è predisposto, sulla base delle risorse assegnate, dal direttore di distretto che lo propone al direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari, il quale provvede alla sua approvazione previo parere dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sulla parte sanitaria e previo raggiungimento dell'intesa con la medesima assemblea sulla parte socio-sanitaria.

5. Le attività socio-sanitarie previste dal PAT dovranno essere coincidenti con le omologhe previsioni di piano di zona di cui all'art. 12.

Art. 12.

Piano di zona

1. Il piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza dei comuni associati negli ambiti territoriali di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 49/1996, come inserito dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 32/1997, e modificato dall'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 13/2002. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente.

2. Il PDZ è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti.

3. Il PDZ è costruito secondo i principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e, anche attraverso coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, deve garantire un sistema efficace, efficiente capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale.

4. Il PDZ definisce almeno:

- a) l'analisi del bisogno;
- b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;
- c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
- d) le modalità organizzative dei servizi;
- e) le attività di tipo integrato previste al capo IV cui dare attuazione;
- f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali locali nonché l'integrazione socio-sanitaria, per la quale vengono altresì determinate le quote rispettivamente a carico dell'azienda per i servizi sanitari e dei comuni;
- g) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- h) le modalità per la collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
- i) le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione socio-sanitaria.

5. Il PDZ può inoltre prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione socio-sanitaria e di promozione di adeguati stili di vita e relazionali, diretti a gruppi a rischio sociale e/o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.

6. Il PDZ, promosso su iniziativa del presidente dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, è definito dai comuni associati di cui al comma 1, con il concorso delle aziende per i servizi sanitari, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, delle province e di tutti i soggetti attivi nella programmazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000 e sentito il parere delle associazioni di categoria di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), come modificato dall'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 8/2001, e della consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'art. 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale). I pareri sono resi entro trenta giorni dalla formale richiesta; decorso tale termine si procede comunque all'approvazione del PDZ.

7. Il PDZ rappresenta anche uno strumento di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e la sua definizione vede l'ampio concorso delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni.

8. Il PDZ è approvato con accordo di programma, sottoscritto dai sindaci dei comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione socio-sanitaria, dal direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari. All'accordo possono aderire, con le modalità definite dalle linee guida previste all'art. 7, comma 2, le aziende pubbliche di servizi alla persona e le province, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000.

9. Le attività socio-sanitarie previste dal PDZ dovranno essere coincidenti con le omologhe previsioni del PAT.

Capo IV

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 13.

Prestazioni socio-sanitarie

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-septies del decreto legislativo n. 502/1992, come inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/1999, le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- b) prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria;
- c) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari, quelle di cui alla lettera *c)* sono assicurate dai comuni.

3. Al fine di garantire la piena e uniforme realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, la Regione determina, anche con i progetti obiettivo di cui all'art. 8, comma 2, lettera *e)*, le prestazioni da ricondurre al comma 1, nonché gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.

4. Nelle more delle determinazioni di cui al comma 3, si applica quanto disposto dall'art. 41 della legge regionale n. 49/1996.

Art. 14.

Destinatari e modalità di erogazione delle prestazioni sociosanitarie

1. Le prestazioni sociosanitarie sono dirette alle persone con bisogni di salute complessi, che necessitano di risposte unitarie, sanitarie e di protezione sociale, anche di lungo periodo.

2. L'assistenza sociosanitaria è erogata di norma utilizzando lo strumento dei progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari.

3. Per la definizione delle modalità tecnico-organizzative dei progetti di cui al comma 2, la Regione emana apposite linee guida.

Capo V

ADEGUAMENTO E MODIFICA DI NORME

Art. 15.

Norma di raccordo

1. Ovunque ricorra l'espressione: «Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale» la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale».

2. Ovunque ricorra l'espressione: «Assemblea dei sindaci di distretto» la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: «Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale».

3. Ovunque ricorra l'espressione: «Coordinatore dei servizi sociali» la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: «Coordinatore sociosanitario».

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

2. Sono abrogati in particolare:

a) l'art. 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

b) gli articoli 1, 2, 3, 5 e il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

c) tutte le norme legislative e regolamentari facenti riferimento alla figura del coordinatore dei servizi sociali.

Art. 17.

Modifiche della legge regionale n. 12/1994

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1994, le parole: «legislazione statale vigente» sono sostituiti dalle seguenti: «vigente legislazione statale e regionale».

2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1994, dopo le parole: «Il direttore generale», sono inserite le seguenti: «adotta l'atto aziendale, il piano attuativo locale ovvero il piano attuativo ospedaliero e i programmi attuativi territoriali.».

3. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 12/1994, le parole: «d'intesa con il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il coordinatore dei servizi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con i restanti componenti della direzione generale individuati al comma 2».

4. L'art. 17 della legge regionale 12/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Coordinatore sociosanitario*). — 1. Il coordinatore sociosanitario coadiuva il direttore generale nel governo dell'azienda per i servizi sanitari svolgendo attività di supporto per la programmazione e l'indirizzo delle attività sociosanitarie ed esercitando funzioni di promozione, raccordo e relazione interdistrettuale nelle medesime materie.

2. Il coordinatore sociosanitario è nominato dal direttore generale, previo parere della rappresentanza dei sindaci di cui all'art. 13, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta, ed è individuato preferibilmente tra il personale appartenente alla dirigenza delle aziende per i servizi sanitari o a quella dei servizi sociali dei comuni, che abbia acquisito competenze o maturato esperienze per almeno cinque anni nei settori socio-assistenziale o sociosanitario. Il coordinatore sociosanitario può essere altresì individuato tra personale laureato diverso da quello indicato al primo periodo, purché in possesso delle medesime competenze ed esperienze. In caso di individuazione all'esterno dell'azienda, si fa ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'art. 14, comma 5, oppure alle disposizioni di cui all'art. 15-*septies* del decreto legislativo n. 502/1992, come inserito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999 e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 254/2000; dette modalità, in quanto applicabili, possono essere adottate anche nei riguardi della dirigenza proveniente dai servizi sociali dei comuni.

3. Nei casi in cui l'azienda per i servizi sanitari assuma la gestione di attività e servizi socio-assistenziali ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 517/1993, il coordinatore sociosanitario svolge anche le funzioni di direzione dei suddetti servizi e attività; in tale caso, il coordinatore, nominato previo parere vincolante della rappresentanza di cui al comma 2, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta, fa parte della direzione generale dell'azienda e nei suoi riguardi valgono le norme previste, anche con riferimento alla parte economica, per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo, in quanto applicabili.

4. Per la quota di attività rapportabile alle funzioni di cui al comma 3, l'onere relativo agli emolumenti spettanti al coordinatore sociosanitario è a carico degli enti locali.».

5. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 12/1994 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* (*Collegio di direzione*). — 1. In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992, come da ultimo modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 254/2000.».

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina l'attività e la composizione del collegio. Fino a tale data, vale quanto disposto dal comma 2-*bis* dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992, come da ultimo modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 254/2000.

7. All'art. 21 della legge regionale n. 12/1994, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 32/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole: «nonché l'organizzazione e la localizzazione dei presidi per l'erogazione delle prestazioni» sono soppresse;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Le modalità organizzative del distretto e la localizzazione dei presidi e dei servizi sono effettuate con il programma delle attività territoriali.

8-*ter*. Il distretto è caratterizzato da autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria e da contabilità separata.»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari, sentiti l'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, secondo il disposto di cui all'art. 40 della legge regionale n. 49/1996 e successive modifiche, il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il coordinatore sociosanitario, nei casi in cui è previsto che questi faccia parte della direzione generale, nomina con provvedimento motivato il direttore del distretto, individuandolo preferibilmente fra il personale dirigente dell'azienda per i servizi sanitari medesima ovvero tra quello dirigente del servizio sociale dei comuni. Il direttore del distretto può essere altresì individuato tra i medici convenzionati da almeno dieci anni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992, come da ultimo modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 254/2000. È fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'art. 14, comma 5.»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il direttore del distretto attua le indicazioni della direzione aziendale, rispondendone al direttore generale, gestisce le risorse umane e finanziarie assegnate, operando con l'obiettivo di garantire alla popolazione l'ottimale accessibilità alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra questi e la continuità assistenziale; compito del direttore di distretto è altresì quello di supportare la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. Il medesimo direttore non può essere preposto a più di un distretto nell'ambito dell'azienda per i servizi sanitari.»;

e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Il direttore del distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto dai responsabili delle unità operative, dai rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali, nonché da un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.».

Art. 18.

Modifiche della legge regionale n. 49/1996

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/1996 le parole: «definisce entro il 15 settembre di ogni anno:» sono sostituite dalle seguenti: «emana entro il 15 settembre di ogni anno le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, con le quali vengono definiti.».

2. All'art. 16 della legge regionale n. 49/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma e il bilancio di previsione pluriennali sono adottati dal direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di validità, al termine della negoziazione con l'agenzia regionale della sanità. sugli atti suddetti, prima della negoziazione, interviene, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei suoi componenti, il parere della conferenza dei sindaci ovvero della conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro tre giorni dall'adozione, il programma e il bilancio di previsione pluriennali sono trasmessi all'agenzia regionale della sanità, alla conferenza dei sindaci ovvero alla conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale e al collegio sindacale.».

3. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 49/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i direttori generali trasmettono, previa acquisizione del parere della conferenza dei sindaci ovvero della conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale, da rendersi entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei rispettivi componenti, le proposte di programma annuale e di bilancio preventivo, nonché l'eventuale revisione del programma e del bilancio pluriennale di cui all'art. 13, comma 2, all'agenzia regionale della sanità per la negoziazione.».

4. Al termine del comma 1 dell'art. 41-*quater* della legge regionale n. 49/1996, come inserito dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 32/1997, e da ultimo modificato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 20/2002, è aggiunto il seguente periodo: «L'ente gestore, fermo restando i requisiti soggettivi previsti e le procedure di nomina di cui al presente comma, può altresì individuare le suddette figure mediante assunzioni a tempo determinato e/o a contratto.».

Art. 19.

Modifiche della legge regionale n. 8/2001

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e due designati, rispettivamente:

a) per le aziende per i servizi sanitari, dalla rappresentanza della conferenza dei sindaci, di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche;

b) per le aziende ospedaliere, dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale;

c) per le aziende ospedaliero-universitarie, uno dall'Università degli studi e uno dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale.».

2. All'art. 4 della legge regionale n. 8/2001, come modificato dall'art. 12, comma 13, della legge regionale n. 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *b-bis*) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«*b-ter*) interventi relativi a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane i cui procedimenti autorizzativi sono iniziati entro il 15 gennaio 2002.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane, nonché i procedimenti autorizzativi all'esercizio delle relative attività, rimangono sospesi fino alla data di esecutività della deliberazione della giunta regionale di determinazione del fabbisogno regionale di strutture residenziali per anziani, ferme restando le eccezioni di cui alle lettere *a*), *b*), *b-bis*) e *b-ter*) del comma 3.».

3. All'art. 6 della legge regionale n. 8/2001, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 23/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere *a*), *b*) e *c*) vengano effettuate all'estero.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 2-bis»;

c) al comma 5, dopo la parola: «donatore» sono aggiunte le parole: «di organo»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2-bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.».

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Norma transitoria

1. Con appositi provvedimenti della giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la tempistica da rispettare in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il rapporto contrattuale dei coordinatori dei servizi sociali nominati ai sensi del previgente art. 17 della legge regionale n. 12/1994, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene adeguato alle disposizioni dell'art. 17 della menzionata legge regionale n. 12/1994, come sostituito dall'art. 17, comma 4, della presente legge, fatto salvo che devono essere garantite almeno le condizioni economiche riconosciute e la scadenza contrattuale originariamente prevista.

3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 8/2001, come sostituito dall'art. 4, di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 12/1994, come sostituito dall'art. 5, comma 1, e di cui all'art. 40, comma 8, della legge regionale n. 49/1996, come sostituito dall'art. 6, comma 1, valgono le norme regolamentari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Norma finale

1. Ove non disposto diversamente, qualora un parere non sia formalmente espresso con le modalità ed entro il termine temporale previsti, lo stesso si intende reso positivamente.

2. Le intese previste dalla presente legge intervengono entro quarantacinque giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, l'atto può essere motivatamente emanato prescindendo dall'intesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle intese sul PAT previste all'art. 11.

4. Le intese tra la Regione, la conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e la conferenza dei sindaci, di cui all'art. 1, comma 7, lettera h), della legge regionale n. 8/2001, come sostituito dall'art. 4, e all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 12/1994, come sostituito dall'art. 5, comma 1, intervengono di regola entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto.

5. Entro trenta giorni dalla richiesta e per una sola volta, i soggetti di cui al comma 4 possono rappresentare formalmente motivi di dissenso dalla proposta ovvero elementi per la modificazione della proposta stessa.

6. Qualora nei quindici giorni successivi non si pervenga all'accordo, l'intesa si intende raggiunta sulla proposta avanzata dall'amministrazione regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 agosto 2004

per il *Presidente*:
il *vice presidente*: MORETTON

04R0592

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 16.

Contributo straordinario per l'interramento di linee elettriche aeree nel Parco regionale dei Colli Euganei.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 81 del 17 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione del Veneto promuove la tutela dell'ambiente naturale e paesaggistico e la salvaguardia di specifiche particolarità geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 ed al fine di valorizzare e salvaguardare particolari zone di riconosciuto pregio ambientale che ricadono negli enti parco regionali la Regione promuove interventi finalizzati a integrare la rete elettrica nel contesto naturale ed ambientale attraverso l'interramento delle linee elettriche aeree con la cooperazione di tutti i soggetti interessati.

Art. 2.

Interramento di linee elettriche aeree e protocollo d'intesa

1. In attuazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 1 la Regione avvia una fase di sperimentazione finanziando in parte i lavori per l'interramento della tratta definitiva dell'elettrodotta 132 kv «C.P. Monselice - Baone - Este con allacciamenti Italcementi in Monselice e Cementizillo in Este».

2. Per il fine di cui al comma 1 la giunta regionale è autorizzata a stipulare un protocollo d'intesa con i comuni di Monselice, Este e Baone, con la provincia di Padova, con l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei e con la società ENEL distribuzione S.p.a. che preveda modalità, partecipazioni, costi e tempi per l'esecuzione dei lavori, nonché la ricerca e l'utilizzazione delle migliori tecnologie.

Art. 3.

Valutazione della sperimentazione

1. Nel protocollo d'intesa previsto al comma 2 dell'art. 2 devono essere previste le modalità con le quali valutare in modo analitico l'efficienza e l'efficacia dell'intervento in relazione alla semplicità e rapidità e sicurezza alla affidabilità e sicurezza della rete alla semplicità e rapidità nella manutenzione, alla valorizzazione e miglioramento dei valori paesistico-ambientali.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, quantificati in 2.000.000 di euro per l'esercizio 2004, si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell'u.p.b. UO111 «Interventi di tutela ambientale» del bilancio di previsione 2004.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 agosto 2004

GALAN

04R0515

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 17.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 81 del 17 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva regionale n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente a conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4, e nell'art. 9 della legge n. 157/1992, nonché nell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi

comunitari» e successive modificazioni e nell'art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE» con la presente legge.

2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (TNFS) ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

Art. 2.

Attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE

1. È autorizzato, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera a) e lettera e) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di capi appartenenti alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), peppola (*Fringilla nontifringilla*), fringuello (*Fringilla coelebs*).

2. I prelievi di cui al presente articolo possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'art. 13 della legge n. 157/1992 e all'art. 14, commi 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al presente articolo sono fissati nell'allegato della presente legge. Per i prelievi di cui al presente articolo sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore.

4. L'orario della giornata di caccia è quello fissato, dal calendario venatorio regionale.

Art. 3.

Condizioni e controlli

1. Il numero di capi prelevati deve essere annotato, alla raccolta, su apposita scheda predisposta dalla giunta regionale e rilasciata dalla provincia territorialmente competente. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di febbraio successivo alla stagione venatoria, alla provincia competente al rilascio del tesserino venatorio, la quale provvede, entro il mese di maggio, ad inviare alla giunta regionale, all'istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.

2. In relazione d'attuazione delle necessarie misure di controllo e rendicontazione, la giunta regionale adotta specifici atti di indirizzo per le province.

3. L'istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 4.

Modifica dei prelievi

1. Il Presidente della giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, sulla base dell'accordo del 29 aprile 2004, reperto n. 1969 sancito nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge.

Art. 5.

Azioni di promozione

1. La giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all'art. 2.

Art. 6.

Adempimenti di competenza della giunta regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al presidente del consiglio regionale, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

Art. 7.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 14 marzo 2002, n. 7 «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli elvatici».

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 agosto 2004

GALAN

04R0516

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 1 1 0 6 *

€ **1,60**